SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

78ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 12 FEBBRAIO 1988

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL PARERE AL GOVERNO SULLE NORME DELEGATE RELATIVE AL NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE

Ufficio di Presidenza 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» **(748)** (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri, Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri, Mellini ed altri; Maceratini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*);

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» **(434)**, d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità del magistrato» **(469)**, d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato» **(483)**, d'iniziativa del senatore Acone e di altri senatori;

«Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati» **(573)**, d'iniziativa del senatore Onorato e di altri senatori;

«Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati» **(628)**, d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» **(757)**, d'iniziativa popolare;

«Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

mediante *referendum* popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile» **(758)**, d'iniziativa del senatore Spadaccia e di altri senatori;

«Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice» **(766)**, d'iniziativa del senatore Pollice:

CORLEONE *(Fed. Eur. Ecol.)* ..... *Pag.* 7 e *passim*
FILETTI *(MSI-DN)* 10
ONORATO *(Sin. Ind.)* 10, 26, 31
* GALLO *(DC), relatore* 12, 26
VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia* 12
ACONE *(PSI)* 15, 30
MISSERVILLE *(MSI-DN)* ..... 16 e *passim*
STRIK LIEVERS *(Fed. Eur. Ecol)* ..... 17 e *passim*
COVI *(PRI)* 19
BATTELLO *(PCI)* 31
* COCO *(DC)* 32

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA ..... *Pag.* 41

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO 1988 42

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 44

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 44, 45

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 10 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Beorchia, Bonalumi, Butini, Citaristi, Coletta, Cossutta, Di Stefano, Dujany, Emo Capodilista, Fabris, Giacometti, Iannone, Marinucci Mariani, Meraviglia, Nebbia, Pulli, Rumor, Senesi, Sirtori, Zanella.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Boffa, Cappuzzo, Gerosa e Poli, a Bruxelles, per attività della Commissione militare e politica della NATO; Fassino, a Bruxelles, per attività della Commissione difesa e armamenti dell'UEO.

Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale, ufficio di Presidenza

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale ha proceduto, in data 11 febbraio 1988, alla propria costituzione.

Sono risultati eletti all'ufficio di Presidenza: presidente, il senatore Gallo; vicepresidenti, l'onorevole Fracchia e il senatore Casoli; segretari, l'onorevole Brancaccio e l'onorevole Lanzinger.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati» (748) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gargani ed altri; Zangheri ed altri; La Malfa ed altri; Facchiano ed altri; Rodotà; Guidetti Serra ed altri; Biondi ed altri; Andò ed altri; Mellini ed altri; Maceratini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*);

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (434), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità del magistrato» (469), d'iniziativa del senatore Covi e di altri senatori;

«Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato» (483), d'iniziativa del senatore Acone e di altri senatori;

«Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati» (573), d'iniziativa del senatore Onorato e di altri senatori;

«Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati» (628), d'iniziativa del senatore Filetti e di altri senatori;

«Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati» (757), d'iniziativa popolare;

«Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante referendum popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile» (758), d'iniziativa del senatore Spadaccia e di altri senatori;

«Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice» (766), d'iniziativa del senatore Pollice

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 748, 434, 469, 483, 573, 628, 757, 758 e 766.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 748, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 2.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 2-bis.

(Responsabilità civile del magistrato per l'esercizio della funzione giurisdizionale)

1. Chiunque subisce un danno ingiusto in conseguenza dell'esercizio della funzione giurisdizionale ha parimenti azione diretta per il risarcimento contro il magistrato, quando il danno deriva:

a) da un fatto costituente reato commesso dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni;

b) da diniego di giustizia imputabile al magistrato».

2.0.1 ONORATO

Tale emendamento, già illustrato ieri dal senatore Onorato, correlato all'emendamento 2.2, dello stesso senatore Onorato, respinto nella seduta di ieri, dovrebbe intendersi logicamente precluso, anche in seguito all'approvazione dell'articolo 2.

L'emendamento 2.0.1 risulta comunque decaduto stante l'assenza del proponente.

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

Art. 3.

(*Diniego di giustizia*)

1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

2. Il termine di trenta giorni può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio con decreto motivato non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con decreto motivato, può aumentare fino al doppio il termine di cui sopra.

3. Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.3 ZECCHINO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«(*Diniego di giustizia*)

1. Costituisce diniego di giustizia da parte del magistrato l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo di atti concernenti la libertà personale dell'imputato, anche se la legge non pone un termine determinato entro il quale l'atto deve essere compiuto.

2. Costituisce altresì diniego di giustizia da parte del magistrato l'omissione o il ritardo, senza giustificato motivo, di atti o provvedimenti con immediato riflesso su quelli relativi alla libertà personale che normale diligenza imponga di compiere senza dilazione.

3. Ogni altro atto che il magistrato debba compiere entro un termine certo imposto dalla legge si intende omesso o ritardato con diniego di giustizia quando, decorso il termine, sia depositata dalla parte interessata istanza per ottenere che il magistrato vi provveda, siano decorsi inutilmente dieci giorni e non sussista giustificato motivo dell'inadempimento».

3.7 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. L'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio dà luogo a responsabilità ai sensi dell'articolo 2, quando:

a) la legge fissa al giudice termini perentori;

b) la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Per gravi motivi il termine può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio, ma non può comunque superare i 3 mesi dalla data di deposito dell'istanza».

3.8 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, sessanta giorni dalla data di deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento».

3.13 LEONE

Al comma 1, sopprimere le parole: «trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto».

3.9 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole: «trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto» *con le altre:* «trascorso il termine espressamente previsto dalla legge per il compimento dell'atto».

3.1 LIPARI

Al comma 1, sopprimere le parole: «senza giustificato motivo».

3.10 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole: «trenta giorni» *con le altre:* «sessanta giorni».

3.14 LEONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Costituisce altresì diniego di giustizia l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di un atto del suo ufficio quando sia previsto per legge un termine».

3.11 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per la redazione di sentenze di particolare complessità, il dirigente dell'ufficio, con decreto motivato, può aumentare il termine di cui al precedente comma fino a centocinquanta giorni dalla data di deposito in cancelleria dell'istanza».

3.4 FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 2, sostituire le parole: «non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza» *con le altre*: «di altri trenta giorni».

3.6 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

3.5 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, sopprimere le parole: «senza giustificato motivo».

3.12 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO STRIK LIEVERS

Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale» *con le altre:* «che decorrono dal deposito dell'istanza ovvero, se questa manca, dal giorno in cui si è verificata una situazione o è scaduto un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale».

3.2 ONORATO

Avverto che l'emendamento 3.9 è stato ritirato.

Poichè il senatore Zecchino non è presente, l'emendamento 3.3 da lui presentato si intende decaduto.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, per la verità siamo pochi, ma mi auguro che ne entrino altri in quest'Aula, perchè ritengo che l'importanza del provvedimento legislativo al nostro esame sia tale che abbia bisogno del conforto, della presenza, dell'ascolto, del consiglio e del voto di molti colleghi: certamente almeno della metà più uno. Noi ci auguriamo che ciò avvenga nel corso della mattinata, anche perchè non avrebbe senso l'impegno straordinario a cui ci sottoponiamo e che ovviamente da «la Repubblica» è esaltato questa mattina: non possiamo ritenerlo un fatto privato della Commissione giustizia, allargato a qualche gradito ospite.

Dobbiamo affrontare ora l'articolo 3, concernente il diniego di giustizia: è sicuramente un altro dei punti fondamentali della legge.

Nell'articolo 2 che abbiamo esaminato c'erano due punti essenziali: il primo concerneva l'azione del cittadino diretta contro lo Stato, mentre il secondo la definizione di colpa grave. L'articolo 3 è di contenuto altrettanto importante e devo riconoscere che la Commissione ha lavorato approfonditamente per migliorare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Veniamo

quindi alle modifiche che sono state introdotte. In sostanza, sono stati previsti dei termini laddove mancavano, ed è stato inserito, a proposito del diniego di giustizia, anche il rifiuto, oltre l'omissione e il ritardo nel compimento degli atti dell'ufficio.

In questi casi di ritardo, omissione o rifiuto di atti si possono compiere lesioni assai gravi dei diritti del cittadino e soprattutto della sua libertà. Così nel comma 3 si è proceduto ad una modificazione importante, essendosi prevista una riduzione dei termini proprio quando è in gioco la libertà personale.

Queste sono modifiche che valutiamo ed abbiamo valutato positivamente, ma certo riteniamo che si possa fare qualcosa di più. Sul diniego di giustizia, che è una fattispecie molto chiara, si potrebbe arrivare – come era previsto da nostri emendamenti ed anche come è stato affermato dal collega Onorato – ad affrontare il problema dell'azione diretta nei confronti del magistrato, con tutte quelle garanzie di un intervento solidale dello Stato, che, peraltro, avevamo previsto anche nel caso di colpa grave.

Questa previsione non credo sia in contrasto con l'obiezione secondo la quale vengono messe in pericolo le prerogative del giudice, la sua autonomia di giudizio o altro; siamo solo in presenza di termini che devono essere rispettati.

In linea generale affermiamo che i termini ordinatori devono lasciare il posto sempre più ai termini perentori; troppi termini vengono disattesi, e questo provoca sfiducia nella giustizia, perchè cittadini che vedono un termine non rispettato non possono non pensare che allora si è di fronte all'impossibilità di esercizio del ricorso alla giustizia. Certo diventa facile rifugiarsi, da parte dei cittadini, nel ricorso a tutte le forme di giustizia privata, come avviene nelle zone ricche, nelle zone in realtà probabilmente ricche di malavita e criminalità, economica e no, più di altre regioni che hanno questa fama. Il ricorso alla giustizia privata è molto spesso il ricorso a persone o ad aziende che devono risolvere le questioni e fungere da arbitri delle questioni stesse. In altre zone d'Italia il ricorso alla giustizia privata ha dei nomi che conosciamo tristemente: mafia, camorra e simili.

Questo non è irrilevante nella nostra riflessione perchè parte anche dalla considerazione che non ci sono condizioni per ricevere giustizia, per cui con questa scappatoia si ricorre a qualcun altro perchè faccia (detto fra virgolette e ironicamente) giustizia.

Dobbiamo allora sempre prevedere termini perentori che vengano rispettati. Se siamo in questa previsione e in questo orizzonte culturale di civiltà giuridica, non dobbiamo essere spaventati dal fatto che in questo caso il mancato rispetto di termini che devono essere perentori possa prevedere la possibilità di un'azione diretta, nei casi di «mancanza» da parte del magistrato, che a questo punto sono estremamente precisi (non è il concetto di colpa grave che l'Aula ha voluto determinare, che in realtà rimane comunque una fattispecie indeterminata se non nei fatti e nella dimensione psicologica dell'attore).

A me tocca anche dire, signor Ministro, signor relatore, oltre che colleghi, quale senso politico e conseguenza avrebbe tutto ciò, di cui, credo, non potete non riconoscere l'importanza. A mio parere, è insufficiente la previsione espressa nella legge e dal relatore che l'articolo 28 della Costituzione è rispettato, solo perchè in presenza di reato c'è azione diretta. Ho già avuto modo di dire nel mio intervento generale che questo mi pareva non fosse in discussione; certo si può precisarlo meglio, ma a mio parere

questo era comunque un principio esistente e certamente non su questo si è svolto il *referendum*.

Il senso politico dell'ipotesi di modifica che presentiamo sull'articolo 3 è questo: potremmo valutare un'azione diretta per responsabilità civile sul diniego di giustizia come un'apertura positiva alla domanda e alla risposta referendaria; potremmo cioè anche valutare in termini complessivamente più positivi il lavoro che si sta compiendo. Non credo che si possa approvare una legge, dopo la vittoria dei sì, sostanzialmente del tipo di quella che si sarebbe potuta approvare prima del *referendum* per scongiurare il ricorso alle urne. Gli elementi di novità quindi vi devono essere, ed uno di questi può derivare proprio dall'emendamento che presentiamo alla considerazione dell'Aula. Riteniamo quindi che debba essere realizzata una valutazione politica complessiva, non soltanto sull'articolo 3, ma sullo spirito del disegno di legge.

Certamente la nostra non è neppure una decisione definitiva, perchè emendando il testo questo sarebbe poi riesaminato dall'altro ramo del Parlamento, per cui possiamo pensare che non tutto quello che qui decidiamo verrà poi definitivamente approvato. Tuttavia sarebbe molto importante per noi poter affermare di aver compiuto il nostro dovere e poi magari arrenderci qualora tale resa diventasse obbligatoria per i motivi legati ai termini temporali che conosciamo. È importante comunque, nei limiti che ci sono concessi, fare tutto il possibile.

Sull'articolo 3 ora al nostro esame, che costituisce una parte importante del disegno di legge perchè riguarda una fattispecie sicuramente rilevante, abbiamo voluto svolgere una prima riflessione in termini più generali e complessivi; ciò anche perchè abbiamo riconosciuto che miglioramenti del testo ve ne sono stati, assieme alla modifica del secondo comma dell'articolo 328 del codice penale, tutte cose che riteniamo di aver provocato con i nostri emendamenti in Commissione. Crediamo però che, per quanto riguarda l'argomento in discussione, si possa ancora compiere un ulteriore passo con un minimo di coraggio, anche perchè – e lo dico ai colleghi Battello, Salvato e al relatore – se compiamo tale passo forse riusciremo a salvare altre conquiste ottenute in quest'Aula rispetto all'altro ramo del Parlamento.

Quello che vi suggerisco è di farvi una buona coscienza, di realizzare qualcosa di positivo che consente anche di salvare le conquiste forse per voi più importanti, ottenute con l'articolo 1-*bis*. Se presentiamo uno spettro di modifiche più ampio, forse riuscirete a salvare quelle che ritenete più importanti (magari diverse da quelle da me considerate prioritarie), nell'ambito del rapporto contrattuale presente con l'altro ramo del Parlamento.

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ho voluto fornire questa prima indicazione generale e non voglio appesantirla con riflessioni in ordine a singoli aspetti, che saranno svolte invece negli interventi sugli emendamenti specifici; riteniamo questi ultimi migliorativi, ma comunque si inseriscono all'interno di questa definizione. Adesso non mi pare opportuno abusare della pazienza del Presidente, nè di quella degli altri colleghi.

PRESIDENTE. Stante l'assenza del senatore Leone, gli emendamenti 3.13 e 3.14 si intendono decaduti.

Stante l'assenza del senatore Lipari, l'emendamento 3.1 si intende decaduto.

FILETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, non si vedono le ragioni per le quali i dirigenti dell'ufficio giudiziario, senza limitazione alcuna e con facoltà di pretta ed ampia discrezionalità, possano prorogare fino a tre mesi il termine entro il quale il giudice deve pronunziare il provvedimento sollecitato dal cittadino. Riconosciamo che, a volte, nell'ipotesi di sentenze di particolare complessità, la redazione possa necessitare di un termine superiore ai trenta giorni decorrenti dal dì in cui il cittadino abbia depositato in cancelleria l'istanza per ottenere il provvedimento reclamato. Per superare l'inconveniente, e solo nel caso di sentenza di particolare complessità per il rilevante numero degli imputati, per il notevole *quantum* delle imputazioni o per le rilevanti questioni che comportino soluzioni difficili ed ampio, oculato e particolare impegno nella redazione e nelle motivazioni, appare, a nostro avviso, conferente ed idoneo consentire un unico aumento, non superiore a 150 giorni, del termine decorrente dalla data del deposito dell'istanza dianzi richiamata.

Per le superiori considerazioni sinteticamente espresse chiediamo all'Assemblea di prestare adesione all'emendamento 3.4 proposto dalla nostra parte politica e parlamentare.

ONORATO. Signor Presidente, all'inizio della seduta mi sono attardato un minuto per raccogliere la mia documentazione e solo ora ho preso cognizione della sua dichiarazione sulla preclusione dell'emendamento 2.0.1, a seguito della votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.

Voglio formalmente richiamare l'attenzione della Presidenza e degli uffici...

PRESIDENTE. Senatore Onorato, ella può ripresentare la sua proposta di modifica in sede di esame dell'articolo 13.

ONORATO. Dunque, nella sostanza, non vi è una preclusione. Io lo avevo già illustrato e quindi non può considerarsi decaduto.

Comunque non potrà considerarsi precluso in sede di esame dell'articolo 13, perchè la portata normativa dell'articolo 2 riguarda la responsabilità diretta dello Stato in certi casi, mentre il mio emendamento è teso ad introdurre una responsabilità diretta e concorrente, quindi non alternativa, del magistrato, come nel caso di denegata giustizia.

Chiarita tale questione procedurale, vorrei richiamare l'attenzione del relatore e dei colleghi su questo emendamento 3.2. Noi stiamo configurando in questa sede la fattispecie del diniego di giustizia; è una fattispecie che si incentra sull'omissione, il rifiuto o il ritardo nell'emanazione di atti o provvedimenti quando ci sia una messa in mora, una istanza. Nel terzo comma di questo articolo, che configura la fattispecie del diniego di giustizia, si dice: «Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1» cioè quello che fa scattare il diniego di giustizia è «ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito dell'istanza o coincide» – qui la sintassi è un po' travagliata – «con il giorno in cui si è verificata una

situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale».

Quindi in pratica, quando si tratta di provvedimenti restrittivi della libertà personale o concessivi di questa libertà, c'è un termine di cinque giorni che decorre dall'istanza (poniamo dall'istanza di libertà provvisoria), oppure da una situazione oggettiva che in questo caso mette in mora il magistrato (*dies interpellat pro homine*) senza bisogno dell'istanza. Ma qui il magistrato non ha nessun lasso di tempo, perchè quando quel *dies* lo interpella, anche senza che lui lo conosca, c'è già il diniego di giustizia. Faccio l'esempio di un condannato a varie pene che è ristretto in carcere in esecuzione di pena: il pubblico ministero competente fa il computo del cumulo delle condanne, ricostruisce la situazione giuridica e si accorge che questo individuo deve essere scarcerato il giorno, poniamo, 15 febbraio. Se però non si accorge in tempo che è scaduta la durata della carcerazione a cui è stato condannato, subito scatta la figura del diniego di giustizia: ciò anche se non ci sono istanze del condannato che mettono a conoscenza questo magistrato della scadenza del termine, e pertanto scatta subito la sua responsabilità civile. Allora, senza pensare di trasformare il carattere oggettivo di quella situazione - di quel termine che fa scattare il diniego di giustizia - in una conoscenza soggettiva di quella situazione, tuttavia ho pensato che sia opportuno dare un minimo lasso di tempo, un minimo di giorni a disposizione del magistrato prima che scatti il diniego di giustizia e quindi la sua responsabilità civile. Ho pertanto configurato questo emendamento su cui prego il relatore, il Ministro e tutti i colleghi di riflettere secondo la loro scienza e coscienza. Secondo il mio emendamento, quindi, la figura del diniego di giustizia in caso di provvedimenti restrittivi o concessivi di libertà sarebbe configurata così: quando l'omissione o il ritardo concernono la libertà personale dell'imputato, il termine di cui al comma 1 è ridotto a cinque giorni improrogabili che decorrono dal deposito dell'istanza ovvero, se questa manca, dal giorno in cui si è verificata una situazione o è scaduto un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale. In questo caso - cioè, quando non c'è istanza ma è il *dies* che *interpellat pro homine* - il magistrato ha sempre cinque giorni di tempo, dopodichè scatta il diniego di giustizia.

Vorrei far notare una cosa: che qui non si tratta di allungare i termini della carcerazione, ma semplicemente di allungare i termini che fanno scattare la responsabilità civile. Infatti per altri versi esistono termini improrogabili che obbligano il magistrato a concedere la scarcerazione; per esempio, nel caso in cui non riesca ad interrogare un arrestato nei tempi previsti dalla legge. Tuttavia una cosa sono i termini imposti per la scarcerazione, altra i termini che fanno scattare la responsabilità civile del magistrato.

Mi sembra che questo sia un emendamento degno di attenzione positiva. Non credo di poter essere tacciato di eccessiva condiscendenza nei confronti dei giudici, nel momento in cui propongo che la denegata giustizia faccia scattare un'azione di responsabilità diretta contro i magistrati; vorrei però, allo stesso tempo, costruire la fattispecie di denegata giustizia in modo più coerente e meno inutilmente persecutorio.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* GALLO, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, circa l'emendamento 3.7, presentato dai senatori Corleone, Spadaccia, Boato e Strik Lievers, pur attentamente formulato, ritengo che il testo emerso dai lavori della Commissione sia esauriente e preciso. Ringrazio comunque il senatore Corleone per il riconoscimento che egli ha dato degli apporti migliorativi della Commissione rispetto all'articolo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, pur esprimendo parere contrario sull'emendamento 3.7, così come per l'emendamento 3.8. Ugualmente parere contrario esprimo sull'emendamento 3.10, mentre l'emendamento 3.11 è assorbito dalla definizione che viene data al diniego di giustizia dal testo della Commissione.

Per quanto concerne l'emendamento 3.4 dei senatori Filetti e Misserville, con esso si propone un termine massimo di 150 giorni soltanto in ordine alla proroga per la redazione di sentenze di particolare complessità, laddove il testo proposto dalla Commissione prevede un potere di proroga per la realizzazione di qualsiasi atto processuale e si arriva al doppio dei tre mesi – cioè a 180 giorni, se non vado errato – soltanto per la redazione di sentenze di particolare complessità. Mi rendo perfettamente conto delle ragioni che porterebbero a circoscrivere alle sentenze più complesse la possibilità di proroga del termine, però realisticamente non possiamo escludere che vi siano situazioni in presenza delle quali anche una proroga per atti diversi dalla sentenza trovi ragionevole giustificazione. A me pare che sia pienamente di garanzia quella riserva contenuta nell'articolo e ribadita nel testo della Commissione giustizia, secondo la quale la proroga deve sempre essere disposta con decreto motivato, una motivazione che – in base a quanto sta emergendo dai nostri lavori – deve essere effettiva, piena, non puramente apparente o con formule di stile e quindi sufficiente a dare contezza del perchè della proroga stessa.

Faccio osservare poi che, per quanto concerne la specifica materia delle sentenze, la differenza tra il termine massimo previsto dal testo elaborato dalla Commissione giustizia e quello previsto nell'emendamento dei senatori Filetti e Misserville è veramente assai scarsa perchè si riduce a trenta giorni: un termine di 180 giorni è previsto dalla Commissione, un massimo di 150 giorni è previsto nell'emendamento dei senatori Filetti e Misserville. Quindi, il parere è negativo.

Per quanto riguarda la questione relativa alla possibilità di configurare un'azione diretta in ogni ipotesi di diniego di giustizia, pare al relatore che la discussione più puntuale su questo tema debba essere svolta non ora che si tratta della definizione di ciò che costituisce diniego di giustizia, come previsto negli emendamenti finora proposti dai senatori del Gruppo federalista europeo ecologista, ma quando si discuterà l'emendamento 12.0.1 che, in modo particolare e specifico, prevede, come si legge in rubrica, la responsabilità per diniego di giustizia.

Infine esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.2 presentato dal senatore Onorato. Attraverso questo emendamento vengono concessi 5 giorni per la rilevazione della situazione che rende incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Presidente, il parere del Governo è integralmente conforme a quello del relatore. Parere contrario a tutti gli emendamenti, senza discuterne ulteriormente la

motivazione. Parere favorevole soltanto all'emendamento 3.2, presentato dal senatore Onorato. Approvo la proposta di rinviare la discussione su un'azione diretta nell'ipotesi di diniego di giustizia (dato che fu dichiarato precluso l'emendamento che tendeva ad introdurre un articolo 2-*bis*) al momento in cui discuteremo gli articoli 12 e 13.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.7.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, non posso che considerare come una giusta pausa di riflessione la proposta di rinviare la questione relativa al problema dell'azione diretta (mi rendo conto che si tratta di questione non facile) al momento in cui esamineremo l'emendamento che testualmente prevede questa ipotesi dopo l'articolo 12. Ovviamente, interpreto questa decisione di non rispondere adesso come un desiderio di riflessione e non solo come rinvio temporale per un parere negativo. Credo, cioè, che questo significhi guadagnare tempo, nel senso migliore della parola, cioè per una più attenta riflessione e meditazione.

Se questo è lo spirito da cui siamo animati, devo dire che non mi preoccupo del giudizio contrario sugli emendamenti, da me presentati insieme ad altri senatori, all'articolo 3. Inoltre, devo confessare che i ritmi di lavoro a cui in qualche misura siamo stati sottoposti non hanno consentito un miglioramento degli stessi emendamenti in relazione al testo licenziato dal Comitato ristretto, alla cui stesura mi è stato impossibile partecipare perchè ero impegnato in Aula sul disegno di legge concernente la riforma dell'Inquirente.

Con ciò voglio dire che in qualche modo il testo predisposto dalla Commissione è migliore del testo proposto con i miei emendamenti, perchè questi ultimi si rifanno al testo normativo precedente: onestà mi obbliga ad ammettere, ad esempio, che nel mio emendamento 3.7 non vi è alcun riferimento al rifiuto, ma solo quello all'omissione e al ritardo.

Quindi, in realtà, per utilizzare le parti buone dei miei emendamenti, avremmo bisogno di un ulteriore lavoro. Infatti alcune parti buone, a mio parere, esistono e per queste ragioni io le devo illustrare e presentare: non posso certo affermare che esse sono *tout court* peggiori del testo legislativo al nostro esame. Esse sono a mio parere migliorative e possono essere quindi utilizzate ed introdotte. Ad esempio, al comma 2 dell'emendamento 3.7 faccio un espresso richiamo – mi rendo conto che esso può suonare alquanto provocatorio per alcune orecchie – alla «normale diligenza».

GALLO, *relatore*. Senatore Corleone, me ne ero accorto, anche se non ne avevo fatto parola.

CORLEONE. Vedo che ci intendiamo. Noi parliamo di termini perentori e ordinatori, ma quando si tratta dei diritti e della libertà personale del cittadino ci si potrebbe richiamare a quella che noi definiamo la normale diligenza, che dovrebbe imporre di compiere senza dilazione gli atti ed i provvedimenti.

Mi rendo conto che in questi momenti solo il relatore può intervenire con la presentazione di un subemendamento per inserire qualche precisazione nel testo al nostro esame; voglio però ugualmente sottolineare che, pur ammettendo che la nostra è una proposta emendativa forse parziale e non adeguata alla nuova stesura, al suo interno (sia nel comma 2 che nel comma 3) vi sono alcune problematiche che devono essere ancora sollevate. Voglio far risparmiare del tempo all'Assemblea e non voglio deludere il quotidiano «la Repubblica», che questa mattina ha affermato che la legge va avanti celermente al Senato; sono d'accordo sul fatto che stiamo procedendo molto celermente nell'esame della legge...

PRESIDENTE. Non mi sembra che stiamo andando molto celermente.

CORLEONE. ...quindi non voglio chiedere votazioni per parti separate o altro, almeno per il momento. Devo però richiamare un altro punto importante dell'emendamento 3.7, da me presentato insieme ad altri senatori.

Certo il comma 1 non è adeguato alla nuova formulazione dell'articolo ma, come testimonianza, devo riproporre quanto è previsto al comma 3, signor relatore: decorsi i termini, la messa in mora decorre dagli stessi dieci giorni che erano previsti dalla norma precedente del 1942. La nuova formulazione dell'articolo invece prevede trenta giorni.

GALLO, *relatore*. Perchè non si applicava la norma del 1942: la realtà è tutta qui. Un sistema che è studiato per non essere applicato può essere formalmente più garantista.

CORLEONE. Allora vorrei che il relatore - certamente ne sarà capace - mi spiegasse una cosa: quando il legislatore ha scritto quella norma in punto di diritto pensava che fosse inapplicabile o che comunque non dovesse essere applicata?

GALLO, *relatore*. Sì.

CORLEONE. Non credo però che possiamo accettare il fatto che si approvi una legge con la consapevolezza che questa non verrà applicata; che di fatto poi non lo sia stata è un altro conto, ma non è ammissibile che di ciò sia stato consapevole chi ha approvato quella legge.

Allora, nella stessa ottica, anche noi potremmo fissare il termine in dieci giorni, tanto comunque non sarà praticabile questa misura.

COVI. Non dimentichi che non c'è più l'autorizzazione.

CORLEONE. Sì, ma c'è il filtro: infatti grazie ad esso non è assente del tutto l'autorizzazione; anzi, a tal proposito voglio dire che abbiamo delle obiezioni simili a macigni insormontabili.

Sono convinto che se voi accederete alla proposta da noi formulata, forse successivamente potremo avere maggiori punti di contatto. Abbiamo riproposto qui questo richiamo testuale, in quanto vogliamo che resti agli atti che non possiamo accettare un peggioramento rispetto a norme più favorevoli che sono state abrogate per migliorare la situazione.

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, signor Ministro, ciascuno di noi affronta questi argomenti con la libertà della propria opinione e quindi si determina – così come è accaduto ieri sera – a fare certe scelte in funzione di una visione globale di questa legge: essa va inserita nel più ampio contesto dell'ordinamento, quale esso è e quale esso potrà essere non appena avremo varato quelle iniziative legislative sull'errore giudiziario e – perchè no, studiandolo – sul problema della responsabilità dello Stato per disfunzione della macchina giudiziaria.

Su questo tema è necessario che svolga alcune riflessioni, perchè potrebbe sembrare – e forse sembra – che in questo momento sia in gioco una diversità di ideologie rispetto al tema del diniego di giustizia.

Vorrei sgombrare anzitutto il campo dalla polemica che poco fa c'è stata tra il senatore Corleone ed il relatore circa la questione della inapplicabilità della vecchia disciplina per effetto della esistenza di un'autorizzazione ministeriale che il popolo italiano ha cancellato. Vorrei dire a questo riguardo che non ho mai pensato che in quel caso fosse l'autorizzazione ministeriale ad impedire che si avessero casi applicativi della disposizione dell'articolo 55, comma 2.

GALLO, *relatore*. È il contrasto tra l'ultimo comma dell'articolo 56 ed il capoverso dell'articolo 328: questa è l'opinione ferma del relatore circa la perversità del sistema.

ACONE. Ho sempre posto l'accento in discussione generale, e continuo a farlo in questa sede, su un problema che non è puramente astratto o teorico, ma che è il grande problema dei rapporti fra la classe forense e i magistrati. Se c'è uno *speculum* attraverso il quale possiamo guardare lo stato di questi rapporti, questo è proprio costituito dalla mancata applicazione della norma dell'articolo 55, comma 2, del codice di procedura civile.

È in questa chiave che ho affrontato in sede di discussione generale, e desidero oggi affrontare, la questione che è stata introdotta dal senatore Corleone, perchè mi sembra che proprio sul versante dell'azione diretta per diniego di giustizia sussistano alcuni argomenti non irrilevanti in senso contrario. E ciò perchè ritengo che aver liberato questa azione dalla presenza del magistrato nel giudizio costituisca un momento di possibile esperimento dell'azione nei confronti dello Stato. Il difensore della parte che dal diniego di giustizia riceve un danno ingiusto, cioè, più facilmente si determina in concreto a proporre quella istanza se non c'è il termine; così come più facilmente si decide a proporre, poi, l'azione di responsabilità nei confronti dello Stato quando non è in gioco, direttamente almeno, la persona del giudice che, badate, continua ad essere giudice di quella causa se si tratta di un giudizio ancora in corso, e se il provvedimento si riferisce, come è possibile, ad un momento intermedio dello svolgimento del procedimento.

Bisogna, altresì considerare (su questo punto occorre fare un po' di chiarezza) che l'azione diretta non soffre della limitazione dell'azione di rivalsa nei confronti del magistrato: l'azione diretta è azione che reintegra *in*

toto il soggetto danneggiato e quindi si crea anche da questo punto di vista una disarmonia – che lascio giudicare a chi valuta questo problema –, disarmonia che riporta ad un contesto diverso da quello nel quale abbiamo cercato di inserire questa legge. Questi aspetti del problema sono rilevanti.

È vero, e lo dico ai compagni e amici del Gruppo federalista europeo ecologista, che quando un giudice rifiuta, omette o ritarda un certo atto del suo ufficio merita una punizione esemplare; ma ben per questo ci troveremo di fronte quasi sempre a ipotesi sussumibili sotto la previsione dell'articolo 13, per cui da questo punto di vista l'esigenza che viene rappresentata in questo momento è già soddisfatta; d'altro canto si giustificano le previsioni dell'articolo 3 per le altre ipotesi che non inducono invece la configurazione di una fattispecie che sia sussumibile nell'ambito della previsione normativa dell'articolo 13.

Questo è un punto sul quale in tutti i miei interventi continuerò ad insistere in maniera incessante: occorre lasciarsi guidare da una visione di questa legge nell'ambito di una produzione normativa futura – questa è la stessa ragione che ieri sera mi ha fatto votare a favore dell'emendamento dell'ufficio di Presidenza della 2ª Commissione che ho sottoscritto –, ossia nell'ambito del tema più generale della riparazione dei danni per errore giudiziario e per disfunzione della giustizia.

Altrimenti ripiombiamo nella vecchia logica della legge che pone al centro il magistrato e non il cittadino, il cui diritto vogliamo sia reintegrato in maniera totale.

Ecco perchè, pur comprendendo le ragioni sottostanti agli emendamenti proposti dal Gruppo federalista europeo ecologista, il Gruppo socialista ritiene che la formulazione della norma, così come presentata dalla Commissione giustizia, possa essere difesa e votata in questo contesto. (*Applausi dalla sinistra*).

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il tema posto dall'articolo 3, come è stato rilevato da più parti e come è stato anche sottolineato dall'intervento del senatore Corleone, aveva trovato la Commissione impegnata in un intento migliorativo della legge. Anche se non ritenevamo che su questo punto potessero essere fatti grandi passi in avanti, avevamo la ragionevole speranza che non si sarebbero fatti passi indietro. La proposizione dell'emendamento Corleone e la netta avversione a tale ragionevole riformulazione di un articolo che dovrebbe trovarci tutti consenzienti mi conferma che la nostra marcia verso l'approvazione del disegno di legge al nostro esame assomiglia sempre di più alla storica processione di Oberammergau in cui si fa un passo avanti e due indietro, cosicchè tutto il corteo delle persone religiose di quella località finisce per rientrare nella chiesa a marcia indietro.

Siamo arrivati non soltanto a non recepire alcuni dei proponimenti che erano stati espressi nel corso dei lavori della Commissione, ma anche a fare marcia indietro su elementi che sostanzialmente ci avevano trovato tutti d'accordo. Credo che l'introduzione, da parte del Gruppo federalista europeo ecologista, di un criterio di normale diligenza, laddove si è parlato di

negligenza inescusabile, corrisponda ad un criterio di ragionevolezza e di buon senso in una legge che sembra fatta per i marziani, per gli UFO, per gente che non vive in questo nostro mondo e che non ha pratica delle cose che in esso si verificano.

Riteniamo quindi di dover votare a favore dell'emendamento illustrato dal senatore Corleone perchè ci sembra che nello spirito di esso rientri un po' anche la nostra volontà di migliorare il testo del disegno di legge che ci veniva dalla Camera dei deputati, volontà che speravamo non fosse puntualmente disattesa in Aula come si sta verificando e come soprattutto è accaduto ieri con l'introduzione della lettera *a*) del terzo comma dell'articolo 2, in cui si è voluto ridurre tutto all'applicazione di legge non vigente e alla disapplicazione di legge vigente. Quello che è accaduto ieri sera indubbiamente costituisce una vittoria del «no» tradotta e trasposta anche in quest'Aula ed è la riprova che della volontà referendaria si è voluto fare strame in questa sede. Anche l'affermazione arguta del ministro Vassalli in ordine alla doppia paternità di questa legge risulta non più corrispondente alla realtà perchè sostanzialmente il *referendum* diventa sempre più il padre putativo e viene fuori quello naturale che è l'accordo politico, il compromesso, tutto quello che sta dietro la legge e che emerge ogni volta che se ne vogliono toccare le strutture e i punti essenziali.

Ripromettendomi di tornare sull'argomento quando si passerà alla votazione dell'emendamento da noi proposto, preannuncio il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale all'emendamento 3.7 dei senatori Corleone ed altri.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.8.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, l'emendamento 3.8 segue lo spirito degli altri emendamenti che il nostro Gruppo ha presentato all'articolo 3; sostanzialmente è teso a modificare la parte del comma 2 in cui si parla di sentenze di particolare complessità, per la redazione delle quali «il dirigente dell'ufficio, con decreto motivato, può aumentare fino al doppio il termine di cui sopra».

Noi riteniamo che questa formulazione non vada recepita nella legge per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, poniamoci ancora una volta dal punto di vista del cittadino: egli chiede al magistrato di dire giustizia, non di stendere trattati di diritto nello scrivere le sentenze; e sappiamo quante volte nella stesura delle sentenze finisca per prevalere la preoccupazione di un argomentare complesso, un argomentare che ben si addice alle trattazioni di diritto, ai testi universitari, ma che in molti casi non è necessario a soddisfare le esigenze del cittadino il quale chiede alla magistratura soltanto di stabilire le ragioni e i torti secondo diritto. Da questo punto di vista, una norma a

tutela del giudice rispetto al cittadino – questo, in fondo, è lo spirito della disposizione – in determinati casi rischia di porre in mano al giudice uno strumento pretestuoso e soprattutto rischia di incitarlo, di stimolarlo ad impostare secondo criteri di non necessaria complessità la sentenza che è chiamato a stendere; e noi non crediamo che si debba favorire ed incrementare tale comportamento che rischia di diventare un vizio.

In secondo luogo, dobbiamo intenderci bene; quando si parla di «particolare complessità» la mente corre subito alle sentenze che devono concludere i maxiprocessi; in quei casi sì, si tratta di sentenza di particolare complessità. Da qui giungiamo a un nodo fondamentale rispetto alla politica complessiva della giustizia. Il maxiprocesso si è confermato sempre di più in questi anni come un «mostro» giuridico che viene a calpestare nella loro sostanza e spesso nella forma (ma certamente nella sostanza) i diritti sacri del cittadino ad avere giustizia, ad avere giustizia puntuale, ad avere giustizia giusta; usiamola questa espressione che è stata l'espressione dominante nella campagna referendaria e nelle scelte dei cittadini.

Allora, proprio perchè vogliamo andare ad una riforma che non consenta più la sussistenza di questa mostruosità giuridica che sono diventati i maxiprocessi, evitiamo di prevedere in questa sede uno strumento di particolare tutela del giudice rispetto al cittadino, giacchè questo è lo spirito della norma che chiediamo di far cadere. Con il nostro emendamento noi vorremmo invece confermare un'ipotesi di ordinaria e normale amministrazione della giustizia.

Per questi motivi votiamo a favore dell'emendamento e ci auguriamo che molti colleghi siano d'accordo con noi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.8.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.10.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, questo è un emendamento semplice, non pone questioni; *nulla quaestio,* si potrebbe dire. Noi infatti togliamo soltanto tre parole: «senza giustificato motivo» e le togliamo dal primo comma. Al primo comma dell'articolo 3 si dice: «costituisce diniego di giustizia il rifiuto, l'omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell'atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento»; e qui sul punto di applicabilità o meno il relatore mi dovrebbe dire qualcosa, perchè anche questo, mi si dice, non sarà tanto usualmente esercitato. Infatti noi dovremo lavorare molto per sciogliere nodi fra avvocatura e magistrati nell'utilizzare lo strumento dell'istanza, perchè ci si chiede con scetticismo quale avvocato utilizzerà mai lo strumento dell'istanza per ottenere il provvedimento e per rischiare di ottenerlo negativo. Pertanto, secondo il primo comma dell'articolo 3, sono decorsi inutilmente 30 giorni dalla data di deposito in cancelleria. Noi ci

troviamo di fronte a questa situazione per cui c'è un termine di legge che è trascorso, c'è l'istanza (ammettiamo che ci sia) e nonostante questo sono decorsi 30 giorni.

Allora qui si aggiunge «senza giustificato motivo». Noi diciamo pertanto che se i motivi sono quelli di forza maggiore questi sono già previsti, i casi di forza maggiore sono già normati e ci si può appellare alla forza maggiore. Perchè dobbiamo introdurre questa clausola di salvaguardia? In realtà voi la inserite perchè avete un accordo con la fabbrica dei pannolini Lines: non c'è altro motivo per introdurre una simile clausola di salvaguardia inutile.

PRESIDENTE. Lei vuol proprio fare pubblicità ai pannolini. Auguri per la sua famiglia.

CORLEONE. Cerco il motivo di questa pretesa garanzia. Vediamo comunque cosa possono provocare le *lobbies*.

Torniamo invece all'argomento semplice, ma dotato di una sua rilevanza. Dobbiamo immaginarci la legge senza troppi cavilli interpretativi Ebbene, questo inciso, che in realtà può essere una clausola di stile, a mio parere, potrà essere interpretato al fine di trovare sempre qualche giustificato motivo superiore alla forza maggiore, che - ripeto - è già prevista come garanzia generale. O ci riferiamo testualmente ai casi di forza maggiore già previsti oppure è meglio togliere la clausola che determina una ricerca del giustificato motivo e che in realtà costituisce una sorta di garanzia inutile e sostanzialmente insopportabile.

Potrei fermarmi qui, signor Presidente, ma vedo il relatore che sta riflettendo - e mi auguro positivamente - sull'ipotesi prospettata e allora continuo ancora per qualche secondo in modo da dargli il tempo di meditare per l'accoglimento di un emendamento che non mi pare costituisca pregiudizio per il dispositivo generale.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. A me pare, signor Presidente e onorevoli colleghi, che l'emendamento 3.10 non possa essere accettato. È ovvio che quando ad operare è un dirigente dell'ufficio si può intervenire attraverso la proroga del termine dei trenta giorni prevista dal secondo comma dell'articolo 3, ma nel caso del giudice unico, del pretore, questo può trovarsi in condizione di non poter adempiere entro il termine previsto e di non avere nemmeno la possibilità di ottenere la proroga del termine stesso. Pertanto - ripeto - ritengo che l'emendamento vada respinto.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, vorrei muovere da un appunto che riguarda forse una distrazione del collega Corleone relativa all'emendamento che stiamo votando, il 3.10.

Le parole «senza giustificato motivo» non ricorrono soltanto nel primo comma dell'articolo 3, ma anche nel terzo comma dello stesso e, poichè nel terzo comma ricorrono in tema di libertà personale, maggiore valenza e maggiore peso dovrebbero avere proprio per questa previsione legislativa.

Ha perfettamente ragione il senatore Corleone – e mi ero già appuntato questa notazione – relativamente al fatto che la dizione «senza giustificato motivo» costituisce uno sbarramento anche alla decorrenza dei termini che noi poniamo. Infatti nel giustificato motivo può essere compresa ogni difficoltà logistica dell'ufficio, perfino una delle tante ragioni per cui la nostra giustizia non funziona.

Mi sembra che l'osservazione fatta dal senatore Corleone in ordine all'eliminazione di queste tre parole sia stata favorevolmente recepita dal relatore proprio sulla scorta della sensibilità che bisogna avere per risolvere questo problema. Registro ancora una volta l'opposizione del senatore Covi e quindi il *revival* del fronte del no che sembra dirigere la materia e che sembra orientare questa discussione. Ci aspettiamo dal relatore il parere favorevole su questo emendamento anche per una ragione di architettura legislativa, perchè serve proprio a togliere dal testo della legge quelle parole che non servono e che hanno soltanto una ridondanza che esplicita l'impossibilità per il cittadino di procedere sulla strada della giustizia. Siamo, quindi, favorevoli all'accoglimento dell'emendamento 3.10, presentato dal senatore Corleone, con la precisazione del terzo comma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.11.

CORLEONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, ritiro questo emendamento, perchè, con la previsione di modifica al codice penale che esamineremo più avanti, ritengo che sia superato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.4.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, colleghi, onorevole Ministro, la ragione per la quale abbiamo proposto questo emendamento è stata illustrata dal collega Filetti, con la solita puntualità e precisione. Vorrei soltanto evidenziarne, dichiarando ovviamente il voto favorevole del mio Gruppo, le ragioni di carattere logico. La dizione dell'articolo 3, così come proposta dal testo della Commissione, prevede innanzitutto l'esistenza di un termine di 30 giorni, che può essere prorogato dal dirigente dell'ufficio con un decreto

motivato e non oltre il termine di tre mesi dalla data di deposito dell'istanza. Si tratta di una autentica presa in giro perchè vanifica ogni presentazione di istanza e, in pratica, concede la possibilità della proroga di tre mesi del termine di trenta giorni che non soltanto è congruo, ma che viene ulteriormente sbarrato dalla dizione «senza giustificato motivo» di cui abbiamo inutilmente discusso in precedenza.

Credo, signor Presidente, che l'emendamento si illustri da solo, soprattutto quando dà la possibilità di una proroga del termine per quanto riguarda le sentenze di particolare complessità. Dovendo redigere una sentenza di particolare complessità, si faciliti la motivazione in ordine alla concessione della proroga, motivazione controllabile dalla stessa natura della sentenza, dalla stessa durata del processo, dalla stessa complessità delle argomentazioni che esso richiede a sostegno di una motivazione! Però, dire che il decreto motivato può concedere la possibilità di dilazionare ogni termine significa veramente vanificare tutto quello che è detto all'articolo 1. Tanto valeva, signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, stabilire che il termine non fosse di 30 giorni, ma di 30 più altri 90, perchè conosciamo qual è la generalità di questi comportamenti ed anche con quanta facilità si concede la proroga di alcuni termini una volta che si è stabilito che, ad esempio, l'ufficio non è nelle migliori condizioni di organizzazione.

Per queste ragioni, signor Presidente, raccomando ai colleghi senatori di voler approvare l'emendamento 3.4, limitando la possibilità di proroghe soltanto per la redazione di sentenze di particolare complessità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dai senatori Filetti e Misserville.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.6.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, questo emendamento propone di sostituire al comma 2 dell'articolo 3 le parole: «non oltre i tre mesi dalla data di deposito dell'istanza» con le altre: «di altri trenta giorni».

Credo che il senso di questo emendamento si comprenda intuitivamente, come mi pare si sarebbe già dovuto comprendere e approvare – sono davvero stupito che così non sia avvenuto – per l'emendamento 3.10, su cui poc'anzi si è avuto un voto negativo di quest'Aula. Abbiamo una norma che ancora una volta è stata posta a tutela del magistrato invece che del cittadino. Possiamo ammettere che nella fattispecie indicata da questo comma ci possa essere una giusta e legittima necessità di tutela di esigenze che possono essere proprie dell'ufficio, cioè esigenze adeguatamente motivate dal dirigente dell'ufficio per avallare detta proroga; ma perchè prevedere, dopo il termine stabilito di 30 giorni, un'ulteriore proroga di 3 mesi? Certo, ogni termine che noi vogliamo stabilire è in qualche misura arbitrario; noi

possiamo stabilire 2, 3 o 4 mesi, non abbiamo un parametro oggettivo al quale rifarci, su questo posso convenire; ma proprio perchè non è individuabile un parametro oggettivo, a noi pare che il raddoppiare in qualche modo l'altro termine – cioè i 30 giorni – indicato nel comma precedente sia in realtà l'unico punto di riferimento che abbiamo e che non configuri un'eccessiva ed indebita estensione della tutela che si voglia assicurare alle esigenze del magistrato.

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue* STRIK LIEVERS). In realtà, noi ci troviamo in quest'Aula a confrontare le esigenze d'ufficio del magistrato con i diritti del cittadino. Riteniamo perciò che una dilazione di trenta giorni sia una indicazione equa, che meglio della indicazione dei tre mesi contenuta nel testo della Commissione possa contemperare le esigenze del magistrato con i diritti del cittadino.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.5.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Signor Presidente, non ho bisogno di dilungarmi molto su questo emendamento, in quanto sostanzialmente riproduce la stessa istanza sostanziale che era al centro dell'emendamento 3.8 illustrato precedentemente. Con questo emendamento si propone seccamente di sopprimere nel testo della legge la nozione di sentenza di particolare complessità, in relazione alla quale il dirigente dell'ufficio può aumentare fino al doppio il termine di cui qui si tratta.

Mi pare perciò giusto richiamare rapidamente i termini della nostra argomentazione, anche perchè mi è sembrato poc'anzi di cogliere, a proposito dell'emendamento 3.10, che molti colleghi, se avessero avuto qualche istante in più per meditare sulla sostanza dell'emendamento, avrebbero espresso un parere diverso da quello che hanno, forse per la fretta, espresso nella votazione. Molti colleghi si sono quasi stupiti del fatto che tale emendamento fosse stato già respinto; mi pare perciò opportuno offrire ai colleghi il tempo per meditare, per valutare secondo coscienza il consenso e il dissenso.

GALLO, *relatore*. Era stupore per la procedura, non per il risultato del voto.

STRIK LIEVERS. Non mi stavo riferendo a lei, signor relatore; mi riferivo ad altri colleghi dei quali mi era parso di cogliere l'atteggiamento di cui poc'anzi dicevo.

Questa nozione di sentenza di particolare necessità è oltretutto ambigua.

Vorrei aggiungere, a sostegno del mio pensiero, un altro argomento agli altri che avevo evocato nel precedente intervento. In questa legge così delicata, in cui tanta preoccupazione dobbiamo avere della esattezza delle indicazioni terminologiche – credo sia stato evidenziato sufficientemente dal tono del dibattito: non mi riferisco alla povertà della mia capacità argomentativa, ma agli interventi degli altri colleghi che con tanta sapienza giuridica sono intervenuti a motivare le loro ragioni – per determinare con precisione i limiti dei diritti e dei doveri di ciascuna delle parti, andiamo ad introdurre una nozione che per definizione è incerta.

Mi pare si dia adito ad elementi di incertezza nella valutazione e soprattutto – questo è l'argomento fondamentale che riprendo da quanto dicevo poc'anzi a proposito dell'altro emendamento – andiamo a porre nelle mani di una delle parti uno stimolo a creare condizioni per arrivare a determinare sentenze di particolare complessità. Certo esistono casi giudiziari particolarmente complessi; ma qui parliamo di «sentenze di particolare complessità».

GALLO, *relatore*. C'è sempre il decreto motivato.

STRIK LIEVERS. Certo, c'è sempre il decreto motivato, ma il rischio è che proprio in presenza di questa norma si stimoli nella direzione che dicevo il magistrato. Siamo nell'ipotesi di un magistrato che abbia mancato ai suoi doveri, o di cui si possa sospettare, o rispetto a cui ci sia un'azione del cittadino che di questo lo accusa. Se venisse approvato il testo uscito dalla Commissione, saremmo in presenza di un'azione di cui si è già sancita l'ammissibilità – che cioè quanto meno non è manifestamente infondata stando a quel che propone lo stesso articolo 4 – eppure il magistrato potrebbe essere stimolato da questa norma a costruire le premesse per avere un decreto motivato che stabilisce che si tratti di una sentenza di particolare complessità.

Per queste ragioni e per le altre che ho enunciato prima e che non ripeto, teniamo fermo e sosteniamo l'emendamento 3.5 da noi presentato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.12.

STRIK LIEVERS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRIK LIEVERS. Rispondo subito al collega Misserville, che prima lamentava una distrazione del senatore Corleone e degli altri che hanno

sottoscritto l'emendamento, perchè ci faceva notare che questa formula «senza giustificato motivo», che con l'emendamento 3.10 proponevamo di sopprimere al comma 1, ritornava anche al terzo comma. Abbiamo appunto presentato due emendamenti distinti; riproponiamo la questione per quel che riguarda il terzo comma dell'articolo dove essa si ripropone con le medesime argomentazioni ma aggravate: rese ancora più evidenti, se possibile.

Il comma 3 dell'articolo 3 tratta, infatti, dei provvedimenti concernenti la libertà personale del cittadino. Per le medesime ragioni che prima enunciava il collega Corleone, devo dire che la formula «senza giustificato motivo» o serve a prefigurare in qualche modo manovre ostruzionistiche da parte di chi le volesse porre in essere, oppure può essere riferita – e do atto volentieri che queste sono le intenzioni dei colleghi che hanno proposto e votato in Commissione tale formula – all'intendimento di garantire che i casi di forza maggiore siano l'unica ragione che può intervenire, in una situazione qual è quella di cui stiamo parlando, a giustificare la protrazione di una carcerazione per motivi rispetto ai quali si possa elevare l'obiezione di denegata giustizia da parte del magistrato.

Pertanto ripropongo all'attenzione dei colleghi l'emendamento 3.12: esso propone una misura che credo debba essere considerata ovvia, sulla quale, una volta chiariti i termini della questione, dovremmo avere il consenso unanime. Chiedo che, rispetto al terzo comma dell'articolo 3, si debba pervenire alla decisione che sarebbe stata auspicabile anche per quanto riguarda il comma precedente. Togliamo la formula «senza giustificato motivo» perchè, ove la mantenessimo, essa sarebbe non soltanto inutile, ma profondamente equivoca rispetto alle norme che ci accingiamo a votare.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, colleghi, ripeto a proposito dell'emendamento 3.12 quanto ho già detto relativamente all'emendamento 3.10, sottolineando la necessità di eliminare la dizione «senza giustificato motivo» soprattutto in relazione al fatto che in questo caso si tratta di questioni attinenti alla libertà personale. Se possono esservi delle ragioni prevalenti di carattere funzionale che riguardino l'organizzazione dell'ufficio e che conseguentemente possano fornire una qualche giustificazione in ordine ad atti e provvedimenti estranei alla libertà personale, su questo punto invece dobbiamo rigorosamente insistere affinchè venga accolto l'emendamento proposto dal Gruppo federalista europeo ecologista.

Ripeto, si tratta di un tema attinente alla libertà personale, di particolare delicatezza e per il quale non possono assolutamente essere proposti dei termini e concesse delle proroghe.

Preannunzio, quindi, il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale all'emendamento 3.12 a firma del senatore Corleone e di altri senatori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.2.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, signor Ministro, relatore, io ho sempre prudenza quando vedo un grande accordo immediato sull'accoglimento di un emendamento, perchè - non so bene chi ce lo ha insegnato - a pensar male si pensa comunque bene.

Vorrei allora rileggere sia il testo della Commissione che l'emendamento presentato dal senatore Onorato e sono sicuro che anche il senatore Acone mi aiuterà a capire meglio.

Il testo della Commissione era certamente scritto male; ma questa non è una novità, senatore Onorato, molti sono gli articoli scritti male. Si era giunti a questa formulazione dopo molti inserimenti e molti cambiamenti sintattici: il risultato migliore era stato ritenuto questo.

Il comma 3 prevede che «Quando l'omissione o il ritardo senza giustificato motivo» - a questo proposito è stato respinto un nostro emendamento - «concernono la libertà personale dell'imputato», - il che, tradotto in italiano, vuol dire che una persona è in galera - «il termine di cui al comma 1» - quello famoso dei trenta giorni che possono diventare tre mesi e così via - «è ridotto a cinque giorni, improrogabili, a decorrere dal deposito della istanza o coincide con il giorno in cui si è verificata una situazione o è decorso un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale». In sostanza si prevede una immediatezza. (*Commenti del senatore Onorato*). Il comma 3, indubbiamente contorto, che era stato proposto da alcuni colleghi e sul quale si era lavorato molto, mi sembrava voler dire che nel caso di misura restrittiva della libertà personale dell'imputato, il termine, anzichè essere ridotto di cinque giorni, coincide con il giorno in cui si verifica una situazione o decorre un termine che rendano incompatibile la permanenza della misura restrittiva della libertà personale.

Il termine dei cinque giorni, invece, viene ora riproposto dall'emendamento del senatore Onorato. Nell'interruzione - non so se sia stata colta dai colleghi - egli ha detto che il problema della libertà personale non c'entra nulla. In realtà, io ritengo che se c'è il riferimento alla incompatibilità della permanenza della misura restrittiva della libertà personale, questa c'entri. Io avevo chiesto prima al collega Onorato, in privato, se potevo fidarmi del suo emendamento; noi abbiamo una consuetudine di battaglie comuni proprio sul tema della libertà personale, però vorrei essere certo che questo emendamento Onorato non sia, sul punto della libertà personale, peggiorativo magari solo di cinque giorni, o di quattro, o di tre o di uno, rispetto al testo della Commissione. Siccome io ho sentito soltanto esprimere da parte del relatore e del Ministro un giudizio favorevole, non vorrei che il giudizio fosse favorevole solo alla sintassi perchè sicuramente questa è migliore e più

chiara. Vorrei avere una risposta ulteriore (e credo che il Presidente non mi negherà questo chiarimento), anche sul punto sostanziale di un'ora di libertà personale: vorrei sapere se l'emendamento Onorato non è peggiorativo rispetto al testo della Commissione.

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, ribadisco che ci sono due ordini concettuali diversi: uno attiene allo stato di libertà o di carcerazione dell'imputato, l'altro alla responsabilità civile del magistrato che si configura quando è integrata la fattispecie del diniego di giustizia. Ora il mio emendamento dice che si ha diniego di giustizia, in conformità al modulo dei commi precedenti, quando il ritardo o l'omissione del provvedimento giudiziario dura cinque giorni. Questo ritardo fa scattare il diniego di giustizia, quindi la responsabilità civile e in genere anche quella penale perchè c'è la fattispecie di cui all'articolo 328 del codice penale che è ugualmente integrata.

Altra cosa invece avviene per lo stato di detenzione o libertà dell'imputato. Poniamo il caso che l'imputato è arrestato; la norma del codice di procedura penale richiede che il magistrato vada ad interrogare entro un dato termine l'imputato detenuto. Se l'interrogatorio non avviene entro quel termine, che, mi sembra, è al massimo di 15 giorni (si tratta di una norma che abbiamo introdotto nel 1982), l'imputato è scarcerato automaticamente. Con il mio emendamento non si proroga di cinque giorni la scarcerazione dell'imputato; semplicemente si dice che il diniego di giustizia che configura la responsabilità civile ed anche penale del magistrato scatta soltanto cinque giorni dopo ma intanto l'imputato arrestato è scarcerato. Si tratta di due ordini concettuali diversi ed anche di due ordini normativi diversi.

Questo è il senso del mio emendamento (l'avevo spiegato prima illustrandolo) per dare – come riprendeva giustamente il relatore – a quel magistrato che per caso non s'è accorto del ritardo cinque giorni in più per accorgersene, non tanto per liberare l'imputato ma per evitare la sua responsabilità civile. Infatti dobbiamo ricordarci che in questo caso non c'è nè proroga nè altro.

Questo è il senso del mio emendamento che raccomando anche al collega Corleone, oltre che al collega Misserville.

GALLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GALLO, *relatore*. Vorrei riallacciarmi alle considerazioni svolte dal senatore Onorato. Non dobbiamo confondere il piano degli effetti immediatamente verificabili nell'ambito delle sfera della libertà personale dell'imputato, i quali si producono automaticamente indipendentemente dal meccanismo che occorre mettere in mora, dai fatti e dagli atti giuridici che occorre provare, per determinare la responsabilità – attenzione! – dello Stato per il diniego di giustizia da parte del magistrato.

La preoccupazione, che tutti quanti sentiamo, che non corra un'ora di più dal momento della scadenza di certi termini in ordine alla rimessione in libertà del soggetto afflitto dal provvedimento restrittivo non mi pare fondata. Qui ci occupiamo dei presupposti della responsabilità civile e anzi direi che una norma così congegnata ha proprio una valenza motivazionale – sul punto e alla stregua della sua maggiore applicabilità – per non determinare la produzione di effetti di tipo puramente automatico, bensì per costringere il magistrato ad essere particolarmente diligente non – ripeto – ai fini della concessione della libertà personale, ma per non produrre quegli elementi di fattispecie che conducono alla responsabilità civile.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Le avrei già dato prima la parola, ma il relatore ha voluto aggiungere chiarimento a chiarimento.

MISSERVILLE. La ringrazio, signor Presidente. Credo di dover richiamare l'attenzione dei colleghi sulla possibile adozione nel testo di legge dell'emendamento presentato dal senatore Onorato. Lo faccio con particolare vigore perchè l'accoglimento di questo emendamento e l'introduzione delle dizioni proposte dal senatore Onorato nel provvedimento costituirebbero un elemento peggiorativo non soltanto del testo licenziato dalla Camera, ma anche di quello elaborato dalla Commissione, sia dal punto di vista del concetto generale di termine, sia da quello del rispetto del principio della libertà personale.

Secondo il collega Onorato in questa legge ciò che andrebbe soprattutto salvaguardato, anche in tema di libertà personale, è il principio in base al quale il magistrato dovrebbe avere un termine per l'adozione di un provvedimento, che non faccia scattare ai suoi danni l'imputazione di cui all'articolo 328 del codice penale per diniego di giustizia. Questa è un'ottica – se mi consentite – del tutto distorcente lo scopo che il provvedimento si propone di raggiungere.

L'aspetto che va preso in considerazione, senatore Onorato, è quello della libertà del cittadino: non è vero che, nel caso di fermo e di decorrenza delle 48 ore senza l'interrogatorio, egli è scarcerato automaticamente; ciò accade soltanto se il magistrato adotta un provvedimento di scarcerazione. Questo è quanto volevamo si verificasse, disponendo che in tema di libertà personale, quando vi sia una situazione di incompatibilità o di scadenza dei termini, immediatamente debba essere concessa la libertà.

La vostra visione, che tradisce anche lo spirito con cui la Commissione giustizia si è avvicinata a questo problema, non può essere accettata nè dal punto di vista sostanziale nè da quello formale. Dal punto di vista sostanziale, signor Presidente e colleghi, votando un simile emendamento, autorizzeremmo il magistrato a tenere impunemente in galera per cinque giorni una persona per la quale fossero scaduti i termini di carcerazione preventiva o che fosse nella condizione di essere comunque posta in libertà. Ciò mi sembra assai grave e va in una direzione che non possiamo seguire.

Proprio questa forma di continuo cedimento e di continuo tradimento non soltanto dello spirito referendario, ma anche degli scopi e del fine della legge, ci porta a situazioni che debbo denunciare in questa Aula.

È di questa mattina l'intervista rilasciata da un magistrato al quotidiano «Il Tempo», di cui voglio dare lettura in un passo, affinchè vi rendiate immediatamente conto del clima che si è creato intorno a questa legge. Alla domanda dell'intervistatore: «allora *quid iuris*, quale disciplina va imposta alla materia?», questo egregio magistrato risponde testualmente così: «A mio avviso la risposta non ammette alternativa: la nuova disciplina deve essere attenta a non intaccare l'autonomia di giudizio del giudice, a non attentare alla sua autonomia interpretativa delle prove e del diritto, sempre nel rispetto doveroso della legge. Essa disciplina deve evitare che nel singolo procedimento si creino i presupposti dell'astensione e, a tal fine, deve stabilire che l'azione per danno non possa essere proposta prima del passaggio in giudicato della sentenza e che, comunque, l'azione debba essere avanzata non contro il giudice, ma verso lo Stato, il quale agirà poi in rivalsa nei confronti del giudice. È questo il filtro necessario per scongiurare un ulteriore appesantimento delle procedure e la sottrazione della contesa al suo giudice naturale. Il resto, a mio parere, non conta o conta ben poco. E in questo stesso disinteresse del giudice verso gli altri aspetti della nuova normativa sta la dimostrazione che lo stesso non vuole difendere interessi di casta, ma soltanto la propria indipendenza di giudizio».

Voglio sottolineare la gravità di una intervista di questo genere, e di dichiarazioni rilasciate su questo argomento da parte di un magistrato. Obiettivamente si dice non soltanto che dobbiamo fare una legge a tutela esclusiva del magistrato, ma ce ne vengono forniti anche i dettami: orientamenti che vedo pericolosamente man mano recepiti in sede di emendamenti a questo testo, faticosamente predisposto dalla Commissione.

In una parola, signor Presidente, colleghi, ci troviamo in una situazione in cui davvero stiamo facendo una legge di copertura del magistrato e aveva perfettamente ragione il senatore Leone quando diceva che, mentre la risposta referendaria doveva essere data nell'indirizzo del cittadino che chiedesse di essere tutelato dagli errori dalla magistratura, noi stiamo dando una risposta che crea una serie di filtri e una serie di coperture tali per cui il magistrato non risponderà mai. Se questo può essere anche ammissibile dal punto di vista della filosofia che vi ha pervaso nella formulazione di questa legge, non è più ammissibile quando si toccano i diritti della libertà del cittadino. Avevamo in un certo senso concordato, mi sembra civilmente e facendo un esame di coscienza dal punto di vista dell'onestà intellettuale, sul fatto che non vi fossero situazioni di incompatibilità fra la necessità di scarcerare una persona e l'immediatezza del provvedimento. Senatore Gallo, tutto ciò è fuori discussione soltanto se sanzioniamo un comportamento che sia violazione di questi obblighi di legge, non se diamo cinque giorni di tempo per procedere alla scarcerazione.

GALLO, *relatore*. Diamo cinque giorni di tempo perchè il magistrato non sia costituito in diniego di giustizia, cioè non ponga in essere quell'elemento della fattispecie produttiva della conseguenza giuridica.

MISSERVILLE. È proprio questo che vogliamo evitare, che ci sia cioè una ottica della discussione di questa legge in cui ci si preoccupi soltanto e soprattutto di non costituire il magistrato in una situazione che possa essere incriminata. Noi ci preoccupiamo di ben altro: ci preoccupiamo di stabilire in maniera chiara e inequivocabile, come affermava il testo elaborato dalla

Commissione, che – una volta verificatasi una situazione o una circostanza per la quale il cittadino non può essere più ristretto in carcere – si debba provvedere automaticamente. Ci preoccupiamo, signor relatore, che la mancata adozione di un provvedimento immediato costituisca immediatamente il magistrato nella situazione di diniego di giustizia e, conseguentemente, nella situazione di poter essere denunciato ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Se veniamo meno a questo spirito della legge, se veniamo meno a questo impegno, è inutile parlare di riforma del capoverso dell'articolo 328, perchè questo è un tentativo surrettizio per introdurre una qualche variante anche alla disciplina del suddetto articolo, sulla quale pure siamo tutti quanti d'accordo.

E allora la cosa che più mi preoccupa è che questa nostra arrendevolezza, questa nostra volontà compromissoria, questa nostra voglia di aggiustamenti determinino reazioni pari a quella di quell'egregio magistrato che ha rilasciato un'intervista in cui si preoccupa soltanto di evidenziare che la legge deve tutelare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura. Il provvedimento al nostro esame non ha questo fine! Per l'autonomia e la indipendenza della magistratura c'è il dettato costituzionale, mentre la normativa al nostro esame è fatta a tutela del diritto dei cittadini. Mettiamoci in testa che questo è l'unico fondamento della legge; mettiamoci in testa questo elemento che tutti dobbiamo tenere sempre presente! O vogliamo continuare a «ciurlare nel manico» e a portare avanti un discorso che crea filtri, controfiltri e sottofiltri fino a rendere il magistrato completamente irresponsabile e a sostituirlo con la responsabilità dello Stato in prima battuta ed in prima persona?

Onorevoli colleghi, a questo punto il dibattito diventa veramente una questione di civiltà giuridica, perchè se noi vogliamo tradire lo spirito del *referendum* possiamo anche farlo con una sorta di accordo politico retrostante. Ma se noi, oltre a tradire lo spirito del *referendum*, vogliamo stabilire in questa legge criteri che decidano in favore della totale irresponsabilità del magistrato anche in tema di libertà personale, allora questa legge diviene veramente inaccettabile sotto ogni profilo. In questo caso vi preannunciamo che noi faremo una dura opposizione discutendo emendamento per emendamento e portandoli avanti fino in fondo, perchè non possiamo pensare ad una distorsione tale non soltanto dello spirito referendario, ma della volontà, delle attese, delle speranze e necessità dei cittadini.

Se me lo si consente, mi meraviglio anche del fatto che questo dibattito avvenga in un'Aula spenta, quasi nell'assenza più totale della pubblica opinione. Noi stiamo svolgendo un dibattito che viene ripreso dai giornali in modo accademico; manca la televisione di Stato, mancano interventi che esplicitano all'esterno ciò che stiamo dicendo in quest'Aula. Non stiamo discutendo di una legge di poca importanza o di poco momento, ma di una legge fondamentale. Noi introduciamo nuovi criteri dal punto di vista giuridico, decidiamo della situazione del cittadino di fronte alla magistratura e dibattiamo del conflitto dei poteri che esiste: questa è una legge importante per la vita del nostro Stato!

Tutto ciò avviene senza che la televisione si degni di raccogliere una dichiarazione delle opposizioni; tutto questo avviene mettendo la sordina il più possibile ad una situazione che noi chiediamo venga portata all'esterno.

Dobbiamo anche dire che questo comportamento, al quale ci ha ormai abituato l'ente televisivo di Stato, non è una novità casuale, ma è voluta. Qui si vuole soffocare un dibattito, darci la libertà di parlare per ore magari in difesa dei nostri ideali di fondo, farci svolgere un'opera defatigante di critica della legge articolo per articolo e comma per comma per poi affermare: parlino pure Corleone, Strik Lievers, Filetti, Misserville e gli oppositori di questa legge, perchè tanto all'esterno non trapela nulla.

Questo è l'aspetto più grave - me lo si consenta - di una forma di sopraffazione interna. (*Commenti del relatore, senatore Gallo*). Relatore Gallo, io non parlo della sua onestà intellettuale nell'accoglimento degli emendamenti migliorativi, ma del silenzio che vi è intorno a questo dibattito. Si tratta di un silenzio che non è degno di un paese civile. Credo che noi faremo una esplicita protesta nei confronti dell'ente televisivo di Stato, di coloro che sono preposti agli enti di diffusione della pubblica informazione, perchè è stata posta una sordina ad un dibattito che dovrebbe interessare tutti i cittadini. Ma, onorevoli senatori, una ragione c'è; qui non bisogna portare all'esterno una cosa gravissima, e cioè che da parte di una coalizione di partiti, orientata a votare per il sì l'8 ed il 9 novembre scorso, vi è il tradimento completo della volontà degli elettori. Questa è la cosa che non si deve sapere all'esterno; in quest'Aula vi sono partiti che hanno votato e fatto votare sì e che continuano a mantenere questo atteggiamento, mentre vi sono partiti che hanno fatto apparentemente votare sì ed oggi sono entrati a far parte del fronte del no.

La gente potrebbe chiedersi che cosa c'è dietro tutto questo; potrebbe anche chiedersi in virtù di quale conversione improvvisa voi siate diventati tutti sostenitori del no.

La gente potrebbe chiedersi cosa c'è, dietro questa storia.

E noi vogliamo che la gente se lo chieda; vogliamo che la gente si ponga questa domanda; vogliamo che se vi è un accordo, un compromesso, una qualsiasi forma di patto dietro questa legge, questa appaia all'esterno. Vogliamo, in sostanza, che il paese partecipi: non è giusto, non è ammissibile, non è onesto, non è democratico che continuiate a tenere questo dibattito nella più assoluta asetticità, essendo questo un dibattito che appassiona l'opinione pubblica o che dovrebbe appassionarla.

In questo senso chiedo agli amici senatori radicali, che hanno accesso presso i mezzi di informazione più di quanto noi ne abbiamo, di voler esplicitare all'esterno tutto quello che stiamo dicendo e facendo, affinchè non si consumi una ingiustizia.

Preannuncio perciò il voto contrario del Movimento sociale italiano sull'emendamento presentato dal senatore Onorato, per le ragioni che ho spiegato e per i pericoli che esso comporta. (*Applausi dalla destra*).

ACONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo socialista voterà contro l'emendamento presentato dal senatore Onorato, essendo favorevole al mantenimento, in linea principale, del testo votato dalla Commissione giustizia.

Le ragioni per le quali il Gruppo socialista vota contro questo

emendamento attengono alla valutazione comparativa di due valori fondamentali: da una parte, c'è il diritto di colui che, essendo in carcere, ha ormai diritto ad essere liberato; dall'altra, c'è la preoccupazione che il magistrato possa essere costituito *illico et immediate* in una situazione di responsabilità per diniego di giustizia.

Riteniamo prevalente il primo dei due diritti, perchè è attinente alla sfera più intima del soggetto, la libertà, e quindi reputiamo che non possa essere concesso gratuitamente uno spazio di cinque giorni al magistrato per far uscire dal carcere chi ormai ne ha diritto. È questa la ragione per la quale votiamo contro l'emendamento presentato dal senatore Onorato, il quale ci sembra eccessivamente preoccupato di una condizione del magistrato che è fin troppo adeguatamente tutelata da questa legge.

Per restare nella scia di quella ragionevolezza con la quale, volta per volta, il Gruppo socialista sta affrontando, con notevole pazienza, i temi di questa legge sulla responsabilità civile, ci permettiamo di suggerire all'illustre relatore un subemendamento che possa diversificare i due termini: da un lato, il termine di cinque giorni per l'istanza, essendo questa una situazione nella quale non vi è la necessità di un immediato intervento da parte del magistrato, per cui è necessario - come si dice - costituirlo in mora; dall'altro, un termine molto ristretto - che proporrei non superiore ad un giorno - per l'ipotesi in cui si è verificata la situazione di incompatibilità con il mantenimento della condizione di recluso da parte di un soggetto che ha diritto ad avere la libertà.

Penso che questo sia il massimo sforzo che il Gruppo socialista può compiere riguardo ad un problema così delicato, qual è quello che attiene alla libertà dei cittadini. (*Applausi dalla sinistra*).

ONORATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ONORATO. Signor Presidente, vorrei ritirare l'emendamento che ho presentato.

Le preoccupazioni del mio emendamento erano quelle che avevo espresso prima.

Se tale emendamento avesse avuto il consenso del relatore, del Governo e delle forze che, in qualche misura, sembrano identificarsi con questo testo di legge - anche se con riserve critiche - avrei confermato l'emendamento. Purtroppo l'intervento del collega Acone mi induce o ad accettare, in ipotesi, la sua subordinata oppure a ritirare l'emendamento. Perciò dichiaro di ritirare l'emendamento 3.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

BATTELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTELLO. Voteremo a favore dell'articolo 3 come licenziato dalla Commissione, nel che è implicito che, ove l'emendamento Onorato fosse stato mantenuto, avremmo votato contro l'emendamento stesso: ciò per le

considerazioni che già in Commissione ci avevano indotto a votare per la formulazione di quel testo ed anche in considerazione del fatto che la libertà personale è un bene talmente importante che non poteva tollerare un'eccezione nemmeno a livello di cinque giorni così come introdotta, se pur per ragioni asseritamente nobili, dall'emendamento.

COCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COCO. Ritengo sia opportuno un momento di riflessione su questo articolo 3, che è particolarmente importante non soltanto dal punto di vista delle posizioni dei magistrati, che forse vengono eccessivamente enfatizzate; invece ritengo che con questo articolo 3 si superi questa impostazione della legge e si dia anzitutto un nuovo significato ai termini cosiddetti ordinatori. Infatti, ponendo una responsabilità a carico dei magistrati per il rispetto dei termini ordinatori, questa che poteva sembrare soltanto un'irrisione diventa invece una cosa molto seria.

È particolarmente importante l'aggiunta che è stata fatta all'ultima proposizione del primo comma, dove il termine diventa giuridicamente significativo e obbliga il magistrato per il solo fatto che vi sia stato un deposito in cancelleria dell'istanza volta ad ottenere il provvedimento.

Per quanto riguarda il secondo comma, quello della proroga, sono rilevanti tre tipi di osservazioni che ho udito. La prima è che i magistrati hanno molte volte l'attitudine a scrivere motivazioni molto complesse e sovrabbondanti rispetto all'economia del processo. Vorrei che restasse agli atti del Senato che questa non è una prassi molto apprezzata da nessuno perchè i magistrati devono soltanto tendere a fare giustizia: essi devono essere molto colti e molto aggiornati in dottrina e in giurisprudenza, ma non è necessario che lo scrivano ad ogni sentenza. Mentre qualche osservazione che è stata fatta a proposito dei maxi-processi può essere certamente importante, per marcare una linea di tendenza che è stata peraltro ampiamente esplicitata nella legge-delega del codice di procedura penale, però non dobbiamo escludere e non possiamo non farci carico del fatto che molti processi e molti provvedimenti sono obiettivamente complessi e che quindi il giudice, cioè la giustizia, ha diritto a che vi possano essere delle proroghe anche per tempi notevoli, come possono essere tre mesi o l'ulteriore proroga.

Non soltanto dobbiamo formulare l'augurio ma, ripeto, dobbiamo mettere agli atti del Senato, perchè questo valga anche per la interpretazione e l'applicazione del diritto, che queste proroghe non si possono concedere soltanto per fare provvedimenti ornati in maniera particolare: esse devono intervenire solo quando è necessario per l'economia del processo.

Ritengo, poi, che per quanto riguarda questa espressione «senza giustificato motivo» è necessario avere un momento di riflessione. A me personalmente non piace che questa legge venga portata avanti come una specie di braccio di ferro tra magistratura e politica, e che quindi ci si ponga il problema di prevedere alcune difese a tutela della magistratura: ritengo che così facendo si tutelino soprattutto i magistrati che abbiano qualcosa di cui rispondere e che non si eliminino le angustie per i magistrati che, invece, non hanno nulla di cui rispondere.

Tuttavia, proprio riflettendo su un'espressione del senatore Misserville, secondo cui non si possono far pagare al cittadino le conseguenze dell'inefficienza degli uffici giudiziari, dobbiamo considerare che la legge che ci accingiamo ad approvare non deve essere intesa come un provvedimento per punire o per tutelare il magistrato, ma soprattutto per assicurare il miglior funzionamento della giustizia. Dobbiamo però anche farci carico del modo in cui funzionano gli uffici giudiziari, e in questo senso assume valore la formula «senza giustificato motivo»: a me sembra importante all'articolo 3 lasciare tale formula, con l'intenzione che valga soltanto quando il magistrato non è stato umanamente in grado di svolgere determinati compiti nei tempi stabiliti dalla legge, tenendo anche conto del fatto che all'articolo 2 il dolo e la colpa sono previsti per altri motivi ma non per il diniego di giustizia (anche se poi questo concetto potrà essere esteso).

Tutto sommato è anche positiva la soluzione del terzo comma, rilevando che quando è in gioco la libertà personale il dovere del magistrato deve essere particolarmente sentito e prescritto dalla legge. Si tratta di un'imposizione di doveri particolarmente rilevanti per i magistrati, e quindi parlare del disegno di legge al nostro esame come di un provvedimento contrattato fra alcune forze politiche e i magistrati non ha più alcun senso.

CORLEONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORLEONE. Signor Presidente, le valutazioni che facciamo sul complesso del disegno di legge si attagliano, in termini generali, anche all'articolo 3 che ci accingiamo a votare, pur dovendo riconoscere che su di esso, più che sugli altri articoli finora votati, si è esercitata un'azione di miglioramento del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Come affermava poc'anzi il senatore Coco, si tratta di un articolo che pone aspetti di novità nella considerazione dei termini, del rispetto dei tempi e della libertà personale. Se lo consideriamo in collegamento con il successivo articolo 16 di modifica dell'articolo 328 del codice penale, non possiamo negare che è stato compiuto un grande passo in avanti. Ci auguriamo che si compia il successivo passo di approvare l'emendamento 12.0.1 con il quale proponiamo un articolo 12-*bis* sulla responsabilità civile per diniego di giustizia.

Sull'articolo 3 esprimeremo pertanto non un voto contrario, ma un atteggiamento di fiduciosa astensione proprio per mantenere quel rapporto di dialogo che abbiamo instaurato con il Ministro e con il relatore di maggioranza. L'articolo 3 può costituire la premessa per creare le condizioni di un accoglimento dell'emendamento 12.0.1 da noi presentato. Ci rendiamo conto di tutti i limiti che l'articolo 3 presenta, ed infatti numerosi sono stati i nostri emendamenti su di esso.

Riteniamo che non siano state date risposte sufficientemente positive ad alcune nostre osservazioni, ed abbiamo anche visto che su certi emendamenti minori vi era una disponibilità da parte dei nostri interlocutori che poi ha dato esiti negativi soltanto per motivi tecnici, dovuti ad una consultazione troppo lunga rispetto ai tempi della votazione. L'attenzione a questo lavoro migliorativo dimostra che questo atteggiamento poteva essere presente sugli articoli precedenti e potrebbe essere presente su quelli successivi. Da parte

nostra non vi è la volontà di tenere fissa una bandiera di negazione, non vogliamo sostenere in ogni modo che la legge va male: la nostra tenacia e quella degli altri colleghi che stanno esercitando al massimo il loro impegno non è volta a mantenere comunque una posizione di principio. Noi, il collega Misserville e gli altri compiamo questo lavoro perchè vogliamo che la legge cambi e cambi in meglio, e siamo disponibili a riconoscere i miglioramenti, quando ci sono. Sarebbe una triste consolazione quella di tenere una posizione e dire che avevamo ragione, ma siamo stati sconfitti. Molto meglio dire che abbiamo vinto insieme, perchè siamo stati convinti o abbiamo convinto sulle ragioni reciproche.

Per questi motivi la nostra valutazione complessiva sull'articolo 3 è di rispetto per il lavoro fatto e il nostro atteggiamento sarà di una astensione benevola.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISSERVILLE. Signor Presidente, debbo pregarla di scusarmi per la foga con cui prima ho discusso in ordine all'emendamento del senatore Onorato, ma era un tema così appassionante e importante che davvero mi sembrava degno della massima attenzione e del massimo impegno. Prendo atto della buona volontà dei senatori radicali e della loro benevola astensione sull'articolo 3. Benevolenza e fiducia che noi, per la verità, non possiamo condividere; per una ragione assai semplice, che dovrebbe far parte del patrimonio emendativo dei senatori radicali.

Saremmo stati favorevoli in generale all'approvazione dell'articolo 3 se fosse stato accolto l'emendamento 3.12, presentato dal senatore Corleone e da altri senatori, tendente a sopprimere le parole «senza giustificato motivo». Quella espressione, infatti – inserita in un contesto che già prevede un termine, la concessione di un nuovo termine a decorrere dalla presentazione dell'istanza per ottenere il provvedimento e la possibilità di una proroga di questo ulteriore termine fino a tre mesi – ci sembra crei una situazione assolutamente anormale dal punto di vista logico, perchè costituisce un ulteriore filtro per la presentazione dell'istanza: il giustificato motivo è espressione vaga, generica ed elastica, con la quale si possono ammantare tutte le deficienze e ricoprire tutte le inefficienze.

Per cui, pur apprezzando l'onestà intellettuale del senatore Onorato, che ha avuto la sensibilità di ritirare un emendamento che ci avrebbe veramente trovato nella più profonda amarezza e nella più completa ostilità, il nostro voto è contrario all'articolo 3 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

(*Competenza e termini*)

1. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri. Competente

è il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto, salvo che il magistrato sia venuto ad esercitare le funzioni in uno degli uffici di tale distretto. In tal caso è competente il tribunale del luogo ove ha sede la corte d'appello dell'altro distretto più vicino, diverso da quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto. Per determinare il distretto della corte d'appello più vicino si applica il disposto dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1980, n. 879.

2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata soltanto quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e comunque quando non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento, ovvero, se tali rimedi non sono previsti, quando siano esauriti la fase o il grado del procedimento nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni.

3. L'azione può essere esercitata decorsi tre anni dalla data del fatto se in tale termine non si è conclusa la fase o il grado in cui il fatto stesso si è verificato.

4. Nei casi previsti dall'articolo 3 l'azione deve essere promossa entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull'istanza.

5. In nessun caso il termine decorre nei confronti della parte che, a causa del segreto istruttorio, non abbia avuto conoscenza del fatto.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'azione per danno patrimoniale e non patrimoniale subita da una parte va proposta allo Stato, nella persona del Presidente del Consiglio, quando il danno deriva da colpa grave o da diniego di giustizia del magistrato».

4.18 LEONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«*(Competenza e termini per l'azione)*

1. Competente per l'azione è il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme sulla competenza per valore.

2. L'azione è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio e, nei casi previsti dall'articolo 2, comma 2, e dall'articolo 3, dalla data di esaurimento della fase o del grado, e comunque entro il termine di tre anni dalla data del fatto se in questo termine la fase o il grado non si è ancora concluso».

4.12 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'azione civile fuori dei casi in cui sia esercitata nel procedimento penale deve essere proposta nei confronti del magistrato nella sede giudiziaria capoluogo di un distretto di Corte d'appello diverso da quello in cui il magistrato stesso esercita le sue funzioni e ad esso contermine, stabilito mediante sorteggio ogni tre anni, in modo che sia evitata la reciprocità della competenza tra distretti diversi. La designazione è fatta a cura del Consiglio superiore della magistratura e stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia che deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* un anno prima del triennio cui si riferisce. In mancanza di tempestiva determinazione si applicano le regole usuali sulla competenza. In ogni caso l'azione può essere proposta avanti al giudice del luogo in cui il magistrato abbia l'effettiva residenza, ove questo sia fuori del distretto in cui egli esercita le sue funzioni. Il mutamento della competenza per territorio, determinato dall'avvicendamento come sopra previsto, non incide sulla prosecuzione dei processi pendenti in ogni loro fase».

4.14 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sopprimere le parole: «contro lo Stato».

4.13 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'azione non è proponibile finchè il magistrato sia investito del procedimento nell'ambito del quale sia stato leso il diritto del danneggiato. Tale divieto non sussiste quando il diritto della parte sia stato leso per l'omissione o il ritardo di un atto che la legge stabilisce debba essere compiuto entro un termine certo e, questo decorso, la parte abbia proposto istanza per l'adempimento e siano decorsi inutilmente quindici giorni dalla proposizione dell'istanza».

4.20 (*) CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

(*) Già comma 3 dell'emendamento 2.12.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La domanda deve essere proposta entro due anni dal momento in cui si è verificato il fatto che ha cagionato il danno».

4.6 FILETTI, MISSERVILLE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato può essere esercitata quando siano esauriti la fase o il grado del procedimento

nell'ambito dei quali si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta a pena di decadenza entro due anni».

4.15 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La domanda non può essere proposta prima che siano scaduti i termini stabiliti per i mezzi di impugnazione ordinari ovvero, se questi non sono previsti, prima che sia esaurito il grado di giudizio nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno».

4.19 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La domanda non può essere proposta prima che siano scaduti i termini per i mezzi di impugnazione ordinari, ovvero, se questi non sono previsti, prima che siano esauriti la fase o il grado del giudizio nell'ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagionato il danno. La domanda deve essere proposta entro due anni».

4.7 FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 2, sostituire le parole: «quando siano esauriti la fase o il grado del procedimento nell'ambito dei quali» *con le altre:* «quando è esaurito il grado del giudizio nell'ambito del quale».

4.3 ONORATO, RIVA

Al comma 2, sostituire le parole: «quando siano esauriti la fase o il grado del procedimento nell'ambito dei quali» *con le altre:* «quando è esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale».

4.1 BATTELLO, MACIS, SALVATO

Al comma 2, sostituire le parole: «quando siano esauriti la fase o il grado del procedimento nell'ambito dei quali» *con le altre:* «quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale».

4.2 COVI

Al comma 2, sostituire le parole: «quando siano esauriti la fase o il grado del procedimento nell'ambito dei quali» *con le altre:* «quando sia esaurito il grado del procedimento nell'ambito del quale».

4.8 FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 2, sopprimere le parole: «a pena di decadenza».

4.9 FILETTI, MISSERVILLE

Sopprimere il comma 3.

4.5 ACONE, CASOLI

Sopprimere il comma 3.

4.10 FILETTI, MISSERVILLE

Al comma 3, sostituire la parola: «tre» *con l'altra:* «due».

4.16 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Al comma 3, sostituire le parole: «dalla data del fatto se in tale termine non si è conclusa la fase o il grado» *con le altre:* «dalla data del fatto dannoso se in tale termine non si è concluso il grado del giudizio».

4.4 ONORATO, RIVA

Al comma 3, sostituire le parole: «conclusa la fase o il grado» *con le altre:* «concluso il grado».

4.11 FILETTI, MISSERVILLE

Sopprimere il comma 4.

4.17 CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS

Stante l'assenza del senatore Leone, l'emendamento 4.18 si intende decaduto.

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

CORLEONE. Signor Presidente, farò un'illustrazione generale degli emendamenti relativi all'articolo 4 che in realtà è un'illustrazione dell'articolo stesso, per poi riservarmi l'intervento più puntuale. Ciò tenendo conto, signor Presidente, che occorrerà sospendere la seduta alle 12,20 per la Conferenza dei Capigruppo.

PRESIDENTE. Manca ancora più di mezz'ora, che ritengo sia sufficiente per il suo intervento.

CORLEONE. Grazie, signor Presidente. Io ritengo che l'architettura della legge sia ormai definita in larga parte: abbiamo definito l'ambito di applicazione; abbiamo anche definito il tema cospicuo, molto travagliato,

degli organi collegiali; abbiamo definito la colpa grave ed il fatto che l'azione per dolo o colpa grave del magistrato che provoca danno ingiusto va comunque rivolta contro lo Stato; abbiamo affrontato l'altro punto centrale del diniego di giustizia. Gli ambiti della legge sono pertanto definiti; dovremo affrontare nel corso dell'esame degli articoli altri problemi che sono rilevanti settorialmente e non riguardano più l'impianto complessivo del provvedimento.

L'articolo 4 complessivamente presenta qualche punto ancora discutibile, innanzitutto sul primo capoverso, che riguarda la competenza. A questo riguardo devo riconoscere che è stato apportato qualche miglioramento rispetto al testo della Camera, perchè l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato, secondo il testo della Commissione, deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, mentre nel testo della Camera non c'era questo riferimento. In merito, nella replica del relatore, o credo addirittura nella relazione, si fa riferimento ad un problema piuttosto cospicuo, quello riguardante il legittimato passivo per ciò che concerne l'azione di risarcimento del danno. La motivazione che ha spinto a questo cambiamento è giusta, ma a mio parere non elimina i problemi. Essa deriva dal fatto che, come confessa il relatore, vi può essere il caso che vittima del provvedimento o del comportamento ingiusto del magistrato sia proprio lo Stato-amministratore ed in particolare lo stesso Ministro del tesoro. Per dirla in maniera ancora più semplice, può accadere che vittima del comportamento del magistrato sia un'amministrazione pubblica, un Ministero. Siccome si è scelta la via di permettere l'azione contro lo Stato, potremmo avere azioni di parte dello Stato contro lo Stato. Infatti, siccome non si è scelta la via di consentire l'azione nei confronti del magistrato e siccome le cause in cui lo Stato-amministrazione interviene nelle sue diverse articolazioni sono numerosissime, potremmo avere molti casi in cui lo Stato propone azione contro lo Stato.

È stata modificata la previsione della Camera rispetto al legittimato passivo che non è più il Ministro del tesoro, ma il Presidente del Consiglio dei ministri. La spiegazione di questo, secondo il relatore, sta nel fatto che il Ministro del tesoro potrebbe essere ad un tempo interessato come amministrazione dello Stato, e vittima del provvedimento o del comportamento ingiusto del magistrato: quindi potrebbe teoricamente agire contro se stesso. Dice il relatore che la Presidenza del Consiglio ha, viceversa, sul piano amministrativo, minore proiezione all'esterno, e quindi più difficilmente può essere soggetto passivo di atti o comportamenti ingiusti del magistrato.

Credo che il relatore per primo si renda conto della parzialità di tale affermazione, ossia della parzialità di riferimento in punto di diritto.

GALLO, *relatore*. In realtà ciò non può accadere. Si trattava puramente e semplicemente di una di quelle formule utilizzate in previsione della sconfinata fantasia di esemplificazione casistica dei giuristi, alla quale si viene incontro adottando una proposizione non totalmente comprensiva dei possibili casi. Ma in realtà quanto lei dice non può verificarsi.

CORLEONE. Perchè non può verificarsi? Per esempio, la Presidenza del Consiglio è responsabile nell'intero campo dell'editoria; ci sono poi i Ministri senza portafoglio che fanno capo alla Presidenza del Consiglio e – senza fare nomi – alcuni di essi hanno grande possibilità di intervento (mi riferisco, ad

esempio, alla protezione civile o agli interventi straordinari nel Mezzogiorno). Quindi, proprio in riferimento all'editoria e ai ministri senza portafoglio, c'è una proiezione esterna della Presidenza del Consiglio. Mi basta tale considerazione per affermare che ci sarà comunque il caso dello Stato che deve proporre azione contro se stesso, proprio perchè si è scelta la via della responsabilità indiretta del magistrato a preferenza dell'azione diretta verso lo Stato.

Sono queste le riflessioni che intendevo svolgere sul primo comma dell'articolo 4 e che comunque meritano attenzione, visto che ci conducono all'impianto della legge, ma anche ad occuparci di tutti gli aspetti particolari su cui spero che in sede di espressione del parere il relatore possa meglio esplicitare il suo pensiero.

GALLO, *relatore*. Certamente.

CORLEONE. Il comma 2 dell'articolo 4 è relativo ai termini dell'esercizio dell'azione di risarcimento del danno contro lo Stato. Abbiamo presentato anche al riguardo emendamenti che saranno più compiutamente delineati in occasione delle dichiarazioni di voto. C'è tuttavia un nodo: quello della previsione della possibilità dell'azione di risarcimento del danno. Mi sorge un dubbio a tale proposito, signor relatore: non si tratta di responsabilità. Abbiamo costruito il provvedimento in modo che qui si tratti di azione di risarcimento del danno, vale a dire abbiamo un titolo che è quello comunque di responsabilità civile del magistrato: ma in realtà qui essa diventa azione di risarcimento del danno contro lo Stato, perchè si ritiene – a mio parere in maniera non completamente convincente – che l'azione di responsabilità sia la rivalsa.

GALLO, *relatore*. Responsabilità si può avere in caso di soggezione all'azione di rivalsa.

CORLEONE. Cioè con l'azione disciplinare.

GALLO, *relatore*. L'azione di rivalsa non è quella disciplinare.

CORLEONE. Ma l'azione di responsabilità civile dopo la rivalsa qual è, se non quella disciplinare?

Comunque il punto centrale è un altro. Noi condizioniamo l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato – e non contro il magistrato – al fatto che si siano esperiti i mezzi ordinari di impugnazione, che non hanno una relazione diretta con l'azione di risarcimento contro lo Stato.

Essi, in quanto mezzi di impugnazione (o gli altri rimedi, ma per comodità limitiamoci a parlare di mezzi ordinari di impugnazione), hanno una qualità diversa, hanno cioè un riferimento ordinamentale, se così vogliamo dire, che non ha nulla a che fare come qualità con l'azione di risarcimento contro lo Stato. Porre come condizione l'aver esperito quei mezzi in realtà rivolti verso altri gradi di giudizio mi pare significhi mettere sullo stesso piano due cose diversissime. Infatti un conto è dire – come noi facciamo nella nostra proposta – di voler utilizzare quei termini come elemento temporale, scaduto il quale si può esperire l'azione, altro è condizionare all'utilizzo dei mezzi di impugnazione la possibilità di esperire

l'azione di risarcimento del danno contro lo Stato. Voglio indossare la mia veste di laico in questa discussione, e dire che si tratta di due piani concettuali completamente distinti e voi, invece, li mettete assieme, perchè ne fate uno condizione dell'altro. La condizione esiste proprio perchè li ponete sullo stesso piano: due cose che stanno su piani diversi non possono essere una condizionante dell'altra.

Perchè volete costringere un cittadino, convinto, sì, di aver subìto una ingiustizia, ma che, magari per mancanza di fiducia nel sistema, non ha intenzione di ricorrere, a dover esperire i mezzi di impugnazione per avere soddisfazione, nel caso in cui abbia subìto un danno ingiusto in conseguenza di colpa grave commessa dal magistrato? Perchè non volete che sulla colpa grave accertata il magistrato sia chiamato a rispondere (certo, con tutte le cautele e le garanzie necessarie)?

Se in realtà noi condizioniamo il discorso in questo modo, introduciamo una cosa nuova e cioè l'obbligo dei ricorsi. In questo provvedimento legislativo concernente la responsabilità civile del magistrato stabiliamo che il cittadino è obbligato a ricorrere: per fare ciò dovrà sostenere delle spese processuali che saranno magari superiori a ciò che lui riceverà come risarcimento del danno derivante per dolo o colpa grave del magistrato, magari dopo dieci anni, in forza dell'applicazione di questa legge. Non sta scritto da nessuna parte che questo obbligo debba esistere, ed io non ritengo che sia fondata l'obiezione presentata da alcuni colleghi in Commissione, secondo la quale la fisiologia è il mezzo di impugnazione e questa sarebbe la patologia.

Io ribadisco che ci troviamo su piani completamente diversi e noi non possiamo metterli assieme e porre in essere questo accavallamento. Se noi invece lo poniamo in essere, in realtà introduciamo delle nuove regole del gioco che non mi pare possano essere accettate.

A mio parere vi sono molti emendamenti che possono dare a questo riguardo dei suggerimenti: per esempio, l'emendamento 4.19, da me presentato insieme ad altri senatori, che è stato presentato in Commissione dal senatore Battello. Tale emendamento contiene forse la formulazione più pulita al riguardo, anche se ritengo che quella da me usata agli articoli precedenti, quando mi riferivo al non riparato o al non riparabile con i mezzi di impugnazione ordinaria, era una formula che sgombrava il campo da questa disputa. Dal momento che questa disputa dottrinale è stata affrontata, credo che sulla soluzione proposta dall'emendamento 4.19 potremmo convergere tutti.

Concludo questo mio intervento affidando queste considerazioni alla riflessione dei colleghi.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per consentire lo svolgimento della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

(*La seduta, sospesa alle ore 12,15, è ripresa alle ore 13,20*).

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi nella mattinata con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con

l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per i giorni di mercoledì 17 e giovedì 18 febbraio 1988.

Mercoledì	17 febbraio	(*antimeridiana*) (h. 10)	– Disegno di legge n. 752 – «Conversione in legge del decreto-legge sulla proroga dei termini» (*Presentato al Senato - Scade il 29 febbraio 1988*)
»	» »	(*pomeridiana*) (h. 16,30)	– Disegno di legge n. 753 – «Conversione in legge del decreto-legge sul pubblico impiego» (*Presentato al Senato - Scade il 29 febbraio 1988*)
Giovedì	18 »	(*antimeridiana*) (h. 9,30)	– Disegno di legge n. 748 e connessi – Responsabilità civile dei magistrati (*Seguito dell'esame e votazione finale*)

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.*

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 17 febbraio 1988

PRESIDENTE. Il seguito della discussione dei disegni di legge sulla responsabilità civile dei magistrati è dunque rinviato.

Il Senato tornerà a riunirsi mercoledì 17 febbraio in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative ed interventi di carattere assistenziale ed economico (752).

2. Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 537, recante provvedimenti urgenti in materia di pubblico impiego (753).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati (748) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PECCHIOLI ed altri. – Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati (434).

COVI ed altri. – Nuove norme sulla responsabilità del magistrato (469).

ACONE ed altri. – Nuove norme sulla responsabilità civile del magistrato (483).

ONORATO ed altri. – Nuove norme sul risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio della funzione giurisdizionale e sulla responsabilità civile dei magistrati (573).

FILETTI ed altri. – Nuova disciplina sulla responsabilità dei magistrati (628).

INIZIATIVA POPOLARE. – Riparazione dei danni ingiusti causati da provvedimenti giurisdizionali e responsabilità civile dei magistrati (757).

SPADACCIA ed altri. – Norme sostanziali e processuali integrative e complementari dell'avvenuta abrogazione mediante *referendum* popolare degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile (758).

POLLICE. – Regolamentazione della responsabilità patrimoniale del giudice (766).

La seduta è tolta (*ore 13,25*).

DOTT PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

Allegato alla seduta n. 78

Disegni di legge, annunzio di presentazione

È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

BOCHICCHIO SCHELOTTO, RIVA, COVI, SALVATO, CALLARI GALLI, BATTELLO, ONORATO, MACIS, ZUFFA e STHRELER. – «Disciplina della proiezione e della rappresentazione in pubblico di spettacoli cinematografici e teatrali e delle trasmissioni con il mezzo della televisione» (853).

Interpellanza

MESORACA, GAROFALO, CONSOLI, GALEOTTI, TRIPODI, ALBERTI. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* – Considerato:

che lo stabilimento Pertusola-sud di Crotone – il secondo produttore di zinco a livello nazionale e la più grande fabbrica calabrese, con circa 900 addetti – ha urgente bisogno di ammodernare gli impianti e di sviluppare la capacità produttiva di zinco e, soprattutto, dei metalli pregiati (germanio, indio, argento, eccetera);

che, attraverso l'attuale processo di trattamento dei residui della lavorazione principale (CUBILOT), il suddetto stabilimento consegue il recupero di metalli, trasformando i residui stessi (che altrove creano gravi problemi ecologici) in scorie inerti utilizzate come abrasivi;

che si rende improrogabile l'ulteriore diversificazione e verticalizzazione dell'impianto con lo sviluppo di nuove linee;

che ciò permetterebbe allo stabilimento di essere altamente competitivo e, nello stesso tempo, contribuirebbe a migliorare la bilancia commerciale del paese e, in particolare, a rafforzare e sviluppare la produzione di metalli pregiati sui quali è aperta una competizione tra i produttori dei paesi più industrializzati;

che la situazione della Pertusola-sud è arrivata ad un punto delicato, dal momento che il Ministro dell'industria ha riconosciuto l'impossibilità di dare corso all'attuazione del piano di investimenti prospettato dall'attuale società poichè la società Pennaroja non ha accettato i vincoli posti dal Governo, volti ad ottenere un aumento del capitale sociale e il rafforzamento del CUBILOT;

che la società francese Pennaroja, che detiene il pacchetto di maggioranza, grazie anche ad una benevola linea di condotta della GEPI, ha interessi generali che contrastano con quelli della Pertusola-sud, come dimostra la vicenda del germanio, la cui produzione è stata arbitrariamente ridotta a Crotone per favorire analoga azienda francese dello stesso gruppo;

che gli organi di governo e di controllo dello Stato non hanno svolto il loro compito fino in fondo, penalizzando nei fatti gli interessi italiani;

che l'intervento della GEPI, deciso dal Governo nel 1982, contro il parere delle organizzazioni sindacali, non ha determinato alcun cambiamento positivo, essendosi la GEPI limitata a sborsare 93 miliardi senza nè pretendere nè attuare alcun piano di ristrutturazione,

gli interpellanti chiedono di sapere:

quale ruolo il Ministro dell'industria e il Ministro delle partecipazioni statali intendano esercitare nella vicenda;

se non ritengano indispensabile l'adozione di un piano nazionale del settore dello zinco, come strumento capace di garantire la riorganizzazione del settore stesso, assicurando per questa via il mantenimento e l'ampliamento degli attuali livelli occupazionali;

se non ritengano che la concentrazione della produzione di zinco nelle mani di un unico produttore nazionale (ENI) sia la sola linea valida per assicurare al nostro paese la possibilità di affrontare un mercato internazionale contrassegnato da grandi operazioni di fusione fra le aziende produttrici;

se, in questo quadro, non considerino opportuno e necessario un coinvolgimento dell'ENI nello stabilimento di Crotone al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati;

se il Governo non ritenga utile impegnare l'ENI su questa linea di politica industriale prevedendo anche i necessari finanziamenti, nella consapevolezza che l'ammodernamento, la ristrutturazione e la salvaguardia dell'occupazione nello stabilimento Pertusola-sud di Crotone sono passaggi obbligati non solo per dare una giusta risposta alle esigenze dei lavoratori, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali calabresi, ma soprattutto per difendere gli interessi complessivi del paese.

(2-00100)

Interrogazione

GUALTIERI, RUFFILLI, COVI, GALLO, IANNONE, CASADEI LUCCHI, MERIGGI, VOLPONI, LAMA. – *Ai Ministri dell'interno, dei trasporti e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che, con la circolare n. 4181, emessa il 18 dicembre 1987 dal Ministero dei lavori pubblici, è stato ribadito il divieto, per tutti gli automezzi pesanti, di circolare nei giorni festivi e in quelli feriali vietati;

che i prefetti sono autorizzati, in deroga, a permettere la circolazione degli automezzi frigoriferi trasportanti merci commestibili deperibili;

che però l'autorizzazione ai prefetti a operare in deroga è limitata ai soli autoveicoli carichi e solo dalla provincia di partenza a quella di arrivo;

che, in conseguenza di ciò, gli autoveicoli frigoriferi che sul posto trovassero un altro carico, per muoversi dovrebbero procurarsi un'altra autorizzazione della prefettura della provincia «di arrivo», cosa questa resa il più delle volte impossibile dal fatto che gli uffici burocratici delle prefetture nei giorni festivi sono chiusi;

che, se poi il nuovo carico fosse disponibile in una città diversa da quella d'arrivo, il mezzo dovrebbe rinunciarvi perchè impossibilitato a muoversi per tutto il periodo di divieto di circolazione e che, per i veicoli

impegnati nei lunghi percorsi all'estero, questo significa la perdita di contratti e di clientela,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di dover rilasciare, per i soli automezzi frigoriferi trasportanti carichi deperibili, l'autorizzazione a circolare senza limitazioni di sorta, rendendo necessaria l'autorizzazione solo per quanti chiedano di spostarsi a vuoto per procurarsi il carico;

se, in subordine, volendo rimanere in regime autoritativo, non si ritenga di dover autorizzare le prefetture a una maggiore elasticità, comprendendo nella concessione anche la possibilità di rientro, con un nuovo carico, dal luogo di arrivo a quello di partenza;

infine, se non si ritenga di doversi uniformare alle regole in vigore in tutti i paesi CEE, nei quali è lasciata alla polizia stradale la regolamentazione degli spostamenti dei veicoli portanti merci deperibili.

(3-00285)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per sapere se sia a conoscenza:

del comportamento dell'ex sottosegretario delegato ai servizi il quale, secondo notizie di stampa (agenzia «Punto Critico» del 30 gennaio 1988), deponendo nel processo in corso a Bologna, ha dichiarato che molti fascicoli redatti dal SIFAR e dal SID sono scomparsi all'atto del trasferimento dal SISMI al SISDE;

dei motivi per i quali l'onorevole Mazzola non abbia denunciato i fatti, che concretizzano ipotesi di vero e proprio reato, alla magistratura e perchè del fatto il Parlamento non sia stato informato;

di quali fascicoli del SIFAR – ma non furono distrutti? – e del SID siano scomparsi e se tra questi vi siano quelli della vicenda Cirillo ed ENI-Petromin.

L'interrogante chiede di sapere, infine, se l'autorità giudiziaria abbia aperto una inchiesta in merito.

(4-01116)

ZITO. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che operano in Calabria, nel settore dei laterizi, 25 aziende;

che il settore in questione è da anni afflitto da una grave crisi, in conseguenza della caduta dell'attività edilizia, e utilizza la sua capacità produttiva per meno del 50 per cento;

che la GEPI sta per assumere una importante partecipazione in una delle suddette aziende, attualmente in amministrazione controllata,

si chiede di sapere se il Ministro interrogato non ritenga assurda e da contrastare fortemente tale iniziativa della finanziaria pubblica, in considerazione del fatto che il settore dei laterizi ha un mercato esclusivamente regionale, trattandosi di prodotto con scarsissimo valore aggiunto, e che l'ingresso della GEPI determinerebbe ovviamente una distorsione della

concorrenza, aggravando la situazione delle aziende attualmente in attività, con il rischio, inoltre, di pesanti conseguenze sul piano occupazionale.

(4-01117)

ZITO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* - Per sapere:

se risponda a verità il fatto che l'accordo di programma relativo al «Progetto per la reindustrializzazione e la realizzazione di un parco tecnologico nell'area della Val Basento», recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, sia stato stipulato senza essere stato preventivamente sottoposto alla «valutazione economica», come previsto dall'articolo 3, primo comma, della legge n. 64 del 1° marzo 1986;

se gli adempimenti amministrativi preliminari alla stipula siano stati curati dal dipartimento per il Mezzogiorno oppure, come risulterebbe dalle vaghe notizie che pervengono, dalla segreteria del Ministro, di cui all'articolo 11 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e che, ai sensi dell'articolo 17, comma 18, della richiamata legge n. 64 del 1986, avrebbe dovuto cessare la sua attività contestualmente alla costituzione del dipartimento per il Mezzogiorno, avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1987, n. 12;

quali iniziative si intenda adottare per evitare che tali situazioni possano ripetersi e per fare in modo che la gestione delle risorse dell'intervento straordinario venga fatta con la necessaria trasparenza e con le prescritte valutazioni, come previsto dalla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, al fine di garantire una efficiente ed efficace allocazione delle risorse.

(4-01118)

CARDINALE, PETRARA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che a tutt'oggi l'Istituto tecnico agrario di Marconia (Pisticci), in provincia di Matera, non può dotarsi del pullman necessario per il trasporto degli alunni dalla sede centrale all'azienda agraria distante dall'Istituto oltre quattro chilometri, l'interrogante chiede di conoscere il motivo per il quale la dirtecnica (direzione tecnica) sia intervenuta - in modo peraltro irrituale - diffidando il preside della scuola e il provveditore agli studi di Matera dall'utilizzare fondi appositamente stanziati per l'acquisto di un autopullman, adducendo che l'onere per l'acquisto e la gestione debba essere posto a carico dell'ente locale.

Inoltre, considerato:

che l'acquisto dell'autobus è immediatamente finalizzato all'attività didattica, che normalmente si dispiega - oltre che nell'azienda - in visite quasi quotidiane nelle aziende del Metapontino e delle aree contermini, che offrono verifiche sul campo dei programmi scolastici che si vanno svolgendo;

che dei due pullman di proprietà - la cui gestione è sempre stata a carico del bilancio della scuola - l'uno, immatricolato nel 1962, è stato dichiarato non più agibile dalla motorizzazione civile e l'altro non dà affidamento per l'incolumità degli alunni;

attesa l'irrinunciabilità per la scuola a dotarsi tempestivamente dell'autobus il cui onere - stante la normativa vigente - non sembra possa ricadere sull'ente locale,

gli interroganti chiedono di conoscere a quale inequivocabile disposizione si sia richiamata la direzione tecnica del Ministero della pubblica istruzione per impedire che la scuola renda esecutiva la decisione dell'acquisto, provocando malcontento tra gli studenti e pregiudicando le necessarie esercitazioni didattiche previste.

(4-01119)